



# COMUNE DI SANTA NINFA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

Art. 1, commi 5, 8 e 9 della L. 190/2012

Intesa di cui all'art. 1, comma 60 della L. 190/2012 tra Governo, Regioni ed enti locali del 24.7.2013

Delibera A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 del 11.9.2013

Art. 15, L.R. 11.04.2011, n.5

## PREMESSA

Il *Piano della prevenzione della corruzione* è lo strumento attraverso il quale ciascuna pubblica amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e codificare una strategia di prevenzione della corruzione. Esso, dunque, deve servire per prevenire, evitare, combattere i fatti corruttivi *prima* che essi vengano a consumazione, o quantomeno non appena gli stessi stiano per essere commessi, in modo da poterne tempestivamente evitare la prosecuzione e i danni.

Il concetto di *corruzione* nell'ambito dell'attività di prevenzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come ha affermato il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.1/2013 del 25.1.2013, *“le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.”*

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che è stata adottata all'interno di un ampio quadro di provvedimenti normativi attuativi di obblighi assunti dall'Italia nell'ambito del diritto internazionale, tra cui la Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116, introduce l'obbligo in capo a ciascuna amministrazione pubblica di attuare una attività di pianificazione di respiro triennale per la prevenzione della corruzione, e disciplina le competenze dei soggetti a vario livello coinvolti, gli adempimenti, i contenuti minimi dei piani e le sanzioni.

Nel rispetto dell'autonomia normativa delle autonomie locali, il comma 60 dell'art. 1 della legge demanda ad apposite intese da siglare in sede di Conferenza unificata tra Governo e rappresentanze delle autonomie locali la definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per la *“piena e sollecita attuazione”* da parte degli enti locali degli adempimenti finalizzati *“alla definizione del piano triennale di prevenzione della*

*corruzione*”. L’intesa è stata sottoscritta in data 24 luglio 2013 e prevede che “*in fase di prima applicazione gli enti adottano il Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale*”.

Il presente *Piano* si inquadra nella nuova strategia di lotta ai fenomeni di illegalità e di tutela dell’integrità della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di introdurre misure e strumenti in grado di intercettare fenomeni di abuso del potere pubblico a fini privati, e di stabilire interventi organizzativi per inserire la lotta alla corruzione come stabile obiettivo nell’ambito della *performance* organizzativa ed individuale, del comune e dei suoi dipendenti, contribuendo in tal modo all’affermazione della strategia messa in campo a livello internazionale e nazionale per combattere la corruzione, e tentare di abolire quella tassa occulta, che secondo la Corte dei Conti “*pregiudica, oltre al prestigio, all’imparzialità e al buon andamento, anche la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e l’economia della Nazione*”, così eliminando incentivi distorti e valorizzando le iniziative migliori. Esso costituisce, inoltre, lo strumento per dare attuazione al Codice Antimafia approvato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 514 del 4.12.2009.

Il responsabile della prevenzione della corruzione

*Avv. Vito Antonio Bonanno*

## I. I soggetti e gli ambiti di competenza

La legge 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. Rinviano alla norma per la ricostruzione dell'intero quadro delle competenze, si esaminano –per quanto è utile alla lettura del presente documento– le norme relative all'autorità nazionale e ai soggetti responsabili a livello di ente.

La Civit, istituita con l'art. 13 del d.l.s. 150/2009, è stata individuata come **Autorità Nazionale Anticorruzione**; l'art. 5 del d.l. 101/2013, convertito dalla legge n.125/2013 l'ha ridenominata A.N.A.C., *Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*. Tale Autorità, ferme restando le altre competenze, approva il Piano Nazionale anticorruzione ( art. 1, comma 2, lett. b) della L. 190/2012), che viene predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ( art. 1, comma 4 lett. c) della L. 190/2012), sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A livello locale, ogni ente è obbligato a individuare un **responsabile della prevenzione della corruzione**, che ha il compito di *proporre* annualmente all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma prevede che negli enti locali *“il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione”*. Il sindaco, organo di indirizzo politico a competenza residuale generale, con decreto n. 12/2014 ha nominato responsabile della prevenzione **il segretario comunale, pro tempore**. Egli ha il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione a livello locale; oltre a proporre all'organo di indirizzo politico il Piano anticorruzione, e a monitorarne l'attuazione, egli vigila sul rispetto all'interno del comune delle nuove norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013, e cura la diffusione e la conoscenza del codice di comportamento integrativo all'interno del comune, effettuando il monitoraggio annuale sulla sua attuazione ( art. 15 del Dpr n. 62/2013).

Il responsabile, ogni anno, entro 15 giorni dall'approvazione del Piano, nomina per ciascun settore in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un **referente**, il quale cura la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del responsabile, secondo quanto stabilito nel Piano. I referenti coincidono, di norma, con i responsabili degli stessi settori; nel caso in cui il responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, né motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 43 del d. lgs. 14.3.2013, n.33, confermata dal paragrafo 2 dell'Intesa del 24.7.2013, le funzioni di **responsabile della trasparenza** (vedi più avanti nel *Piano*), sono state conferite con decreto sindacale n. 21/2013 al sig. Domenico Brunetti, istruttore amministrativo direttivo, inquadrato in categoria D, prevedendo puntuali forme di raccordo e coordinamento. Con deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 18.09.2013, è stato approvato il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, che costituisce parte integrante del presente Piano, valorizzando e mettendo a sistema, nel quadro dell'organizzazione e delle competenze locali, gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.

33/2013, in base al quale la trasparenza è declinata come “accessibilità totale” ai dati relativi all’organizzazione e all’attività del comune, a cui presidio è posto l’accesso civico, regolamentato nel P.T.T.I.

Inoltre, a livello locale **tutti i dirigenti**, e quindi tutti i responsabili di area titolari di posizione organizzativa, in base all’art. 16 del d.l.s. 165/2001:

-concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;

-forniscono al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l’integrazione delle misure previste nel Piano anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;

-effettuano il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali;

-promuovono e divulgano le prescrizioni e le misure contenute nel Piano anticorruzione, nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verificano l’attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piano anticorruzione, al responsabile;

-partecipano con il responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del piano di formazione e all’individuazione dei dipendenti cui sono destinate le azioni formative.

Infine, tutti i **dipendenti** osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione ( art. 1, comma 14 L. 190/2012): la violazione dei doveri relativi all’attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare ( art. 1, comma 14, cit. e art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001); quindi, anche l’**Ufficio per i procedimenti disciplinari** ( U.P.D.) riveste un ruolo importante nell’attuazione della strategia di prevenzione decisa a livello locale, in quanto un efficace sistema disciplinare rappresenta la base inderogabile di tutti i sistemi di gestione del rischio ( cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2001): entro 30 giorni dall’adozione del Piano si provvederà ad adeguare la composizione ed il funzionamento dell’U.P.S. al d.lgs. 150/2009. Vedremo più avanti il ruolo dell’organismo di controllo interno (**O.I.V.**)

## II. La procedura di definizione del Piano di prevenzione ed il suo aggiornamento.

E’ opportuno premettere che, a seguito della vacanza della sede di segreteria verificatasi dal settembre 2013, il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato dal Sindaco, nel segretario reggente (poi nominato titolare della sede), con decreto n. 12 del 7.8.2014; tale circostanza rileva anche in ordine alla rendicontazione –da inserire nel Piano- circa le attività poste in essere nel 2014 per attuare la strategia di prevenzione. Il comune non si è dotato di un Piano, ma di misure provvisorie; risulta invece approvato su impulso del vice segretario il piano della trasparenza. Durante l’anno 2014 il segretario reggente ha attivato il sistema dei controlli interni, ha predisposto il codice di comportamento, il regolamento degli

incarichi vietati e le verifiche sulle incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi dirigenziali; l'O.I.V. non ha effettuato il monitoraggio prescritto dalla delibera CIVIT n. 71/2013, con scadenza al 30 settembre 2013, né quello di cui alla delibera 75/2013 con scadenza 31.01.2014.

Il segretario comunale, inoltre, con propria direttiva n. 13576 del 28.11.2013, ha emanato le *Linee guida* per l'istruttoria del Piano triennale di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei principi e della metodologia contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione; le linee di indirizzo sono state approfondite con successiva direttiva n. 14629 del 24.12.2013 e n. 958 del 24.01.2014.

I responsabili delle aree, ciascuno per i processi di propria competenza, hanno effettuato una attività istruttoria per individuare le attività nell'ambito delle quali più elevato è il rischio corruttivo; l'istruttoria ha riguardato in via prioritaria i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012 ( autorizzazioni e concessioni; affidamento di lavori, servizi e forniture; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi in genere; procedure di assunzione del personale e progressioni di carriera).

Nell'ambito della discussione collegiale tra tutti i responsabili di aree coordinata dal segretario comunale si è posta l'attenzione su ulteriori aree di rischio di interesse specifico del comune e riguardante in particolare l'ambito della riscossione di entrate, sanzioni amministrative e servizio protesti.

A seguito dell'individuazione delle attività a più elevato rischio, i responsabili di area hanno provveduto ad analizzare, sulla scorta del catalogo proposto dal P.N.A. ( all 3), i rischi specifici attinenti a ciascun procedimento; l'attività istruttoria ha avuto una verifica collegiale, sotto il coordinamento del segretario comunale, e si è conclusa con la individuazione e valutazione del livello di rischio di ciascun evento.

Nel mese di agosto 2014, i responsabili di settore hanno provveduto alla ponderazione dei rischi, determinando la soglia di *rischio accettabile*, e redigendo un'ipotesi di *Registro dei rischi*, oggetto di pubblicazione dal 12.8.2014 al 22.8.2014 per l'acquisizione di informazioni. Il lavoro istruttorio è stato riesaminato su impulso del responsabile della anticorruzione in due sedute collegiali svoltesi nel mese di ottobre e novembre 2014, all'esito delle quali è stato redatto il registro dei rischi.

Il responsabile della prevenzione ha, quindi, elaborato le *misure di trattamento del rischio* che sono state discusse e condivise dal gruppo di lavoro composto dai responsabili di settore tenuto conto dell'unica segnalazione presentata dal consigliere comunale Pipitone Rosaria.

Le misure previste nel Piano sono state elaborate tenendo conto anche dei risultati dell'attività di controllo di regolarità amministrativa successiva effettuata dal segretario nel corso del 2014. Esso è stato trasmesso alla Giunta in data 29.01.2015.

Nella elaborazione della strategia di intervento si è fatta applicazione della metodologia già adottata dal responsabile della prevenzione presso il comune di Vita, tenendo conto che i due enti hanno convenzionato la segreteria, hanno costituito la centrale unica di committenza per l'affidamento dei contratti pubblici e hanno approvato in forma convenzionale il piano di intervento sui rifiuti in sede di ARO. In pratica, molti settori a rischio sono gestiti in forma convenzionale ed il responsabile della prevenzione effettua i controlli in entrambi gli enti e/o su atti che hanno refluenza su entrambi gli enti. La prospettiva è di integrare completamente la strategia anticorruzione, pur tenendo conto delle specificità di ciascun comune.

L'aggiornamento annuale del Piano sarà curato dal responsabile della prevenzione della corruzione, il quale entro il 30 novembre elabora il Piano, recante anche l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette alla Giunta, che lo approva entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine previsto dalla legge o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nella elaborazione della proposta di Piano il responsabile della prevenzione dà motivatamente conto:

- dell'efficacia delle misure proposte ed attivate nel Piano in corso di applicazione;
- delle proposte avanzate dai responsabili di settore entro il 31 ottobre;
- del risultato del monitoraggio effettuato sui rischi ritenuti accettabili ( e quindi non trattati) all'esito della ponderazione effettuata per redigere il Piano dell'anno precedente.

Il Piano approvato va trasmesso per via telematica, tramite l'applicativo PERLA PA, al Dipartimento della Funzione Pubblica, sezione anticorruzione, nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni impartite da tale organismo. Esso va pubblicato sul sito internet del comune e nell'apposita sottosezione "Amministrazione Trasparente".

### **III. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.)**

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la strategia di prevenzione della corruzione; esso, in base alla definizione del P.N.A., *"è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, definite dall'ente, coordinando gli interventi"*.

Come chiarito dalla *Informativa* dell'Anci del 21 gennaio 2014, il P.N.A. fornisce *"le linee guida per la definizione delle varie azioni per la prevenzione della corruzione, delineando un quadro, con contenuti minimi ed uniformi in materia, all'interno del quale ogni amministrazione potrà e dovrà definire il proprio Piano triennale, coerentemente con le proprie caratteristiche dimensionali ed organizzative"*.

Tenuto conto del forte impatto organizzativo che l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione comporta, nella stesura del presente Piano si è tenuto conto delle peculiarità organizzative e dimensionali dell'ente, nell'ottica di assicurare una effettiva e concreta sostenibilità della realizzazione delle misure proposte, nel quadro degli strumenti di programmazione del comune, anche sulla scorta delle criticità riscontrate nel corso delle attività di controllo interno ex art. 147/bis del TUEL.

### III.A La gestione del rischio

L'art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 prevede che il piano di prevenzione della corruzione “*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*”. In pratica, è richiesto che l'individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruttivo sia preceduta da una analisi dell'organizzazione e delle sue regole di funzionamento, finalizzata ad individuare il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo. Esiste, in pratica, un chiaro riferimento ai modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti per le imprese private dall'art. 6 del d.lgs. 8.6.2001, n.231 e dall'art. 30 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81. Il Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A.) approvato con deliberazione n. 72 del 12.9.2013 dell'A.NA.C. nell'Allegato 1, par. B.1.2 prevede dei principi fondamentali “*consigliati*” per una corretta gestione del rischio, che sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk management*”, riportati nell'allegato 6 del P.N.A. Si tratta di “*principi consigliati*”, che hanno la valenza di suggerimenti metodologici ( “*le indicazioni metodologiche sono raccomandate ma non vincolanti*”<sup>1</sup>): in ogni caso non è possibile eludere i criteri logici ed organizzativi suggeriti dal P.N.A., se non compromettendo l'efficacia scriminante del Piano di prevenzione, ai sensi del comma 12, lett. a) dell'art. 1 della L. 190 del 2012.

Nella gestione del rischio, il comune di Santa Ninfa ha seguito i principi consigliati dal P.N.A. sia per la mappatura dei processi attuati, che per l'individuazione delle aree di rischio; in fase di ponderazione del rischio –come sarà illustrato più avanti- si sono introdotti criteri correttivi di natura più prudenziale, finalizzati a restituire un maggiore livello di rischiosità di alcuni eventi specifici, in relazione all'assenza di dati e informazioni che potessero consentire una equilibrata valutazione, nell'ottica della prevenzione sottesa al piano, dell'impatto oggettivo di alcuni eventi.

#### *La mappatura dei processi*

L'attività di mappatura dei processi ha riguardato tutte le attività di competenza del comune di Santa Ninfa, anche di natura privatistica. Essa ha coinvolto tutti i responsabili di area, che hanno provveduto all'individuazione dei processi di loro competenza e delle varie fasi; la responsabilità di ciascun processo è, comunque, intestata al responsabile del settore, in relazione alla organizzazione dell'ente e all'assetto di competenze, condizionato dalle proprie dimensioni demografiche che obbligano il Sindaco ad attribuire le funzioni gestionali di cui all'art. 107 del Tuel ai dipendenti apicali.

---

<sup>1</sup> Il P.N.A. prevede che le amministrazioni possono utilizzare altre forme di valutazione e gestione, ferma restando la necessità di verificare l'efficienza e l'efficacia delle metodologie utilizzate, dandone conto comunque nel P.T.P.C.



SINDACO								
SEGRETARIO COMUNALE								
AREE DI ATTIVITA'								
<u>AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE</u>			<u>AREA SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE</u>			<u>AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>		
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO	SERVIZIO ENTRATE COMUNALI	SERVIZIO DEL PERSONALE	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZION E CIVILE	SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ED EDLZIA PRIVATA	SERVIZIO MANUTEN ZIONI
SERVIZI CULTURALI, SPORTE E SPETTACOLI	SERVIZI SCOLASTICI	SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE					CUC	

SERVIZI DI VIGILANZA								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

La mappatura ha preso avvio dall'analisi delle aree di rischio obbligatorie individuate dall'allegato 2 del P.N.A.

L'analisi condivisa ( vedi par. II) tra tutti i responsabili di area ed il segretario comunale, ha comportato, come indicato dal P.N.A. ( all. 1, par. B.1.2.1) l'implementazione dello schema minimo previsto dal comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012, sia in termini di aggiunta di una nuova specifica area di attività denominata "*Riscossione delle sanzioni e delle entrate*" e "levata protesti" sia in termini di inclusione di ulteriori processi nelle aree obbligatorie.

La mappatura dei processi esposti al rischio corruttivo è sintetizzata nella seguente tabella 1.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	SI		AREA SERVIZI FINANZIARI
	Progressioni di carriera	SI		AREA SERVIZI FINANZIARI
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		TUTTE LE AREE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
	Gestione giuridica ed economica del personale	SI		AREA SERVIZI FINANZIARI
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		TUTTE LE AREE
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		TUTTE LE AREE
	Requisiti di qualificazione	SI		TUTTE LE AREE
	Requisiti di aggiudicazione	SI		TUTTE LE AREE
	Valutazione delle offerte	SI		TUTTE LE AREE
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		TUTTE LE AREE
	Procedure negoziate	SI		TUTTE LE AREE
	Affidamenti diretti	SI		TUTTE LE AREE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
	Revoca del bando	SI		TUTTE LE AREE
	Redazione del cronoprogramma	SI		AREA TECNICA
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		AREA TECNICA
	Subappalto	SI		TUTTE LE AREE
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		TUTTE LE AREE
	Rinnovi/proroghe del contratto	SI		TUTTE LE AREE
	Gestione delle riserve	SI		AREA TECNICA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	SI		TUTTE LE AREE CIASCUNO PER PROPRIA COMPETENZA
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		TUTTE LE AREE CIASCUNO PER PROPRIA COMPETENZA
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	SI		TUTTE LE AREE CIASCUNO PER PROPRIA COMPETENZA
	Verifica dei presupposti per la residenza anagrafica nel territorio comunale	SI		AREA AFFARI GENERALI
	Procedimenti soggetti a silenzio assenso	SI		AREA AFFARI GENERALI E TECNICA
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		AREA AFFARI GENERALI E TECNICA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Riscossione delle sanzioni e delle entrate	Concessione agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	SI		TUTTE LE AREE
	Riscossione coattiva	SI		TUTTE LE AREE
LEVATA PROTESTI		SI		AREA AFFARI GENERALI

All'esito della mappatura, si è proceduto alla valutazione di esposizione al rischio corruttivo di ciascuno dei processi mappati. L'ottica della politica di prevenzione è quella di creare un contesto sfavorevole a comportamenti che minano l'integrità della pubblica amministrazione; il concetto di rischio, assunto dal legislatore, è quello di un ostacolo al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, che sono obiettivi di promozione della legalità. Pertanto, anche in relazione al contesto organizzativo del comune, prima di procedere all'individuazione dei rischi specifici e alla loro valutazione, si è ritenuto opportuno effettuare una analisi dei processi mappati, sulla scorta degli stessi criteri indicati dall'all. 5 del P.N.A. per la valutazione dei rischi specifici, al fine di ottenere una sorta di *mappa di priorità di trattamento dei processi*, in ragione della probabilità dell'esposizione al rischio corruttivo e dell'impatto organizzativo, economico e di immagine della relativa esposizione. In tal modo, si è proceduto ad individuare i processi più sensibili in relazione ai quali effettuare l'analisi dei rischi specifici. Tutto ciò, in coerenza con l'impostazione generale della norma, non adeguatamente valorizzata dal P.N.A., secondo cui il piano "fornisce una valutazione del **diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo**" (art. 1, comma 5, cit.).

Il risultato di tale valutazione è sintetizzato nella tabella 2.

Tabella 2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Indice
Reclutamento	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3	2,25	6,75
Progressioni di carriera	2	2	1	1	1	4	4	1	1	3	1,83	2,5	4,12
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	4	4	1	1	3	3,6	2,25	8,25
Gestione giuridica ed economica del personale	2	2	1	1	5	4	2	1	1	3	2,5	1,75	4,37
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	4	4	1	1	3	4	2,25	7,12
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3,1	2,25	7,12

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6</b>	<b>Impatto Media punteggi da D.7 a D.10</b>	<b>Indice</b>
Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	4	4	5	1	3	3	3,25	9,75
Requisiti di aggiudicazione	5	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3,5	2,25	7,87
Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3	2,25	6,75
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3,16	2,25	7,12
Procedure negoziate	2	5	1	5	5	5	4	1	1	3	3,83	2,25	8,62
Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	5	4	1	1	3	3,83	2,25	8,62
Revoca del bando	5	5	1	5	5	5	4	1	1	3	4,33	2,25	9,75



<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6</b>	<b>Impatto Media punteggi da D.7 a D.10</b>	<b>Indice</b>
Redazione del cronoprogramma	5	5	1	5	1	5	4	1	0	3	3,66	2	7,33
Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	4	4	1	1	3	3,83	2,25	8,62
Subappalto	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3	2,25	6,75
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	4	5	1	1	3	4,16	2,25	10,41
Proroga/rinnovo dei contratti	2	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3	2,25	6,75
Gestione delle riserve	2	5	1	5	5	4	3	1	1	3	3,6	2	7,3
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	5	5	4	4	1	1	3	3,66	2,25	8,25

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6</b>	<b>Impatto Media punteggi da D.7 a D.10</b>	<b>Indice</b>
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2	5	3	5	1	4	4	1	1	3	3,33	2,25	7,5
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	1	3	1	4	4	1	1	3	2,66	2,25	6
Verifica dei presupposti per la residenza anagrafica nel territorio comunale	3	5	1	3	1	4	5	1	1	2	2,83	2,25	6,37
Procedimenti soggetti a silenzio assenso	3	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3,16	2,25	7,12
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	3	5	4	4	1	1	3	3,66	2,25	8,25
Concessione agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	2	5	1	5	5	5	4	1	1	3	3,8	2,25	8,62
Riscossione coattiva	3	5	1	5	5	5	4	1	1	3	4	2,25	9

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Indice
Levata Protesti	3	5	1	5	5	5	4	1	1	3	4	2,25	9

La individuazione dei processi sui quali effettuare la conseguente analisi dei rischi specifici, è stata effettuata incrociando i valori di probabilità con quelli dell’impatto, ottenendo valori di esposizione al rischio indicati in termini numerici, nell’ambito di una forbice compresa tra 0 e 25. La determinazione, condivisa tra il responsabile della prevenzione e i responsabili dei settori, è quella di concentrare l’attenzione sui processi che presentato un indice di pericolosità pari ad almeno 7,5, come indicato nella **tabella 3**; si è ritenuto, tuttavia, di analizzare anche i rischi specifici afferenti ai processi relativi alla *redazione del cronoprogramma* e alla *gestione delle riserve*, entrambi dell’area “affidamenti lavori, servizi e forniture”, in quanto per tali processi non esistono allo stato strumenti di controllo applicati.

Tabella 3

PROCESSO	AREA DI APPARTENENZA	INDICE DI PERICOLOSITA'
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10,42
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9,75
REVOCA DEL BANDO	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9,75
RISCOSSIONE VOLONTARIA	RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	9
DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DEL	AFFIDAMENTO DI LAVORI,	9

CONTRATTO	SERVIZI E FORNITURE	
LEVATA PROTESTI	RISCOSSIONE SANZIONI ED ENTRATE	9
AFFIDAMENTI DIRETTI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	8,62
PROCEDURE NEGOZiate	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	8,62
VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	8,62
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		8,25
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8,25
ACCERTAMENTO TARIFFE, TRIBUTI, ONERI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	8,25
CONCESSIONE CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E AIUTI ECONOMICI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8,25
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7,87
ATTIVITA' DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	7,5

	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7,33
GESTIONE DELLE RISERVE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7,33

### *L'analisi dei rischi specifici*

L'attività di gestione del rischio è, poi, proseguita con l'identificazione del rischio, cioè nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi specifici associati a ciascun processo da trattare.

In considerazione dell'importanza di tale fase (gli eventi di corruzione non individuati in questa sede non saranno oggetto di valutazione, ponderazione e trattamento), si è proceduto –prima singolarmente da parte dei responsabili di settore e poi in gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della prevenzione- a identificare gli specifici eventi di corruzione sulla base dell'elenco esemplificativo di cui all'allegato n. 3 del P.N.A., ed aggiungendo ulteriori rischi sulla base dei risultati restituiti dall'analisi del contesto interno ed esterno all'amministrazione, e delle specificità di alcune funzioni svolte ( come ad esempio, l'esame di istanze e l'approvazione di progetti per la ricostruzione post terremoto). L'elenco dei rischi specifici è quello risultante dalla tabella 4.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	SI	
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SI	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	NO	Trattasi di commissione interne
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;		
	Gestione giuridica ed economica del personale	Progressioni economiche accordate illegittimamente al fine di agevolare soggetti determinati	SI	
	Conferimento di incarichi professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	SI	
		Individuazione requisiti soggettivi e oggettivi personalizzati	SI	
		Reiterazione dell'incarico al medesimo soggetto e/o previsione di proroghe	SI	
	Gestione economica e giuridica del personale	Abuso nella concessione di ferie, permessi ( anche L. 104/1992), e riposi	SI	
Abusi nell'attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario, per agevolare soggetti determinati		SI		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	SI	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione, sussistendo invece i presupposti per un appalto di servizi.	SI	
	Requisiti di qualificazione	Favoreggiamento di una impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità	SI	
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	SI	
	Verifica anomalia dell'offerta	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SI	
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	SI	
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri affidamenti art. 56 e 57 (procedure negoziate)	SI	
		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia tramite cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	SI	
	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia mediante affidamento diretto(art. 125 commi 8 e 11 D. Lgs. n. 163/2006) al di fuori delle ipotesi legislativamente previste e in difformità al regolamento interno.	SI	
		Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e di rotazione negli affidamenti	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Revoca bando di gara	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	SI	
	Redazione cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	SI	
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SI	
	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	SI	
	subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	SI	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	SI	



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Gestione delle riserve	Accoglimento delle riserve, non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione o di fondatezza nel merito, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo ad ordini di esecuzione in difformità o a sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio anche illegittimamente disposti	SI	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetti economici indiretti	Provvedimenti autorizzativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	SI	
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	SI	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive di notorietà (anche in campo edilizio: es SCIA)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SI	
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SI	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e	Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	SI	
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti.	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	privati	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi per la ricostruzione post-terremoto.	SI	
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SI	
RISCOSSIONE SANZIONI ED ENTRATE	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, SGRAVI	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	SI	
	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati	SI	
LEVATA PROTESTI	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	Mancato rispetto dei termini per la levata del protesto e per il versamento delle somme agli istituti bancari	SI	

Si è, quindi, effettuata la valutazione dei singoli rischi, al fine di determinare il livello di ciascuno di essi (attività che il P.N.A. definisce “*analisi del rischio*”).

Gli eventi di rischio catalogati sono 30. Essi sono stati valutati facendo applicazione della metodologia proposta dal P.N.A., acquisendo per ciascuno un livello di rischio in termini di “quantità di rischio”, determinato sulla base dei valori della probabilità del verificarsi di un evento corruttivo e del suo impatto. Il valore del rischio è stato determinato utilizzando la “funzione di massimo” dei valori oggettivo e soggettivo, di ciascun elemento valutativo (probabilità ed impatto) anziché la semplice media suggerita dal P.N.A., la quale -anche in funzione dell’elevato numero dei parametri di valutazione proposti (alcuni dei quali tarati su Pubbliche Amministrazioni centrali : es. stampa nazionale)- tende ad abbassare il valore del rischio collocandolo in posizione mediana; utilizzando la funzione di massimo il valore del rischio si determina moltiplicando il valore massimo tra i valori medi della probabilità (soggettivo e oggettivo) con il valore massimo tra i valori medi dell’impatto (soggettivo e oggettivo). Tale metodo è coerente con la metodologia proposta dal P.N.A. e con la nota esplicativa della Funzione Pubblica, in quanto il livello del rischio è determinato come prodotto delle due medie (della probabilità e dell’impatto), ma il valore restituito –in funzione dell’utilizzazione del parametro più alto tra i due valori medi- è maggiormente coerente con la finalità del Piano, tenendo anche conto dei pochi elementi oggettivi a disposizione per effettuare la valutazione. In base

alla metodologia applicata, il livello di rischio minimo di un evento è 1, mentre 9 rappresenta il livello di rischio massimo. La combinazione dei valori della probabilità e dell'impatto, appositamente collocati in una matrice di valori, restituisce i seguenti livelli di rischio:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Valore inferiore a 1,8	BASSO
Valore compreso tra 1,8 e 3,6	MEDIO BASSO
Valore compreso tra 3,6 e 5,4	MEDIO
Valore compreso tra 5,4 e 7,2	MEDIO ALTO
Valore compreso tra 7,2 e 10,42	ALTO

Gli eventi di rischio sono stati, quindi, ordinati in una tabella per ordine di valori, ottenendo il *Registro del rischio*, in ordine di maggiore gravità, come si evince dalla tabella 5.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				ANALISI DEL RISCHIO				
COD.	DESCRIZIONE DELL'EVENTO	PROCESSO	AREA	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITA' (VALORE MAX TRA PROBABILITA' OGGETTIVA E SOGGETTIVA)	IMPATTO (VALORE MAX TRA IMPATTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO)	LIVELLO	
1.	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Inadeguato/assente	2,66	3	8	ALTO

	reale della realizzazione							
2.	Accoglimento delle riserve, non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione o di fondatezza nel merito, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo ad ordini di esecuzione in difformità o a sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio anche illegittimamente disposti	GESTIONE DELLE RISERVE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Inadeguato/assente	2,66	3	8	ALTO
3.	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	inadeguato	2,33	3	7	MEDIO ALTO
4.	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e	ACCERTAMENTO ONERI, TRIBUTI, E	RISCOSSIONE ENTRATE	Inadeguato	2,33	3	7	MEDIO

	riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	TARIFFE	PROPRIE					ALTO
5.	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	da integrare	2,33	3	7	MEDIO ALTO
6.	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri affidamenti art. 56 e 57 (procedure negoziate)	PROCEDURE NEGOZiate	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2	3	6	MEDIO ALTO
7.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	inadeguato	2	3	6	MEDIO ALTO
8.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	inadeguato	2	3	6	MEDIO ALTO

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)	DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
9.	Riconoscimento indebito di contributi economici o assistenziali (anche non in denaro)/prestazioni sociali a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	inadeguato	2	3	6	MEDIO ALTO
10.	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,66	2	5,33	MEDIO

	dovuti alla redazione della perizia di variante.							
11	Levata Protesti			PARZIALMENTE ADEGUATO	1,66	3	4,98	MEDIO
12.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
13.	Individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi personalizzati	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
14.	Reiterazione dell'incarico al medesimo soggetto e/o previsione di proroghe	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
15.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
16.	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO

	calibrati sulle sue capacità							
17.	Mancata verifica dei requisiti di qualificazione e/o mancata indicazione nei bandi o negli inviti dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo svolgimento dell'affidamento	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
18.	Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e di rotazione negli affidamenti	AFFIDAMENTI DIRETTI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
19.	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia mediante affidamento diretto(art. 125 commi 8 e 11 D. Lgs. n. 163/2006) al di fuori delle ipotesi legislativamente previste e in difformità al regolamento interno	AFFIDAMENTI DIRETTI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	inadeguato	2,33	2	4,66	MEDIO
20.	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso	REVOCA DEL BANDO	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	inadeguato	2,33	2	4,66	MEDIO



21.	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
22.	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	inadeguato/assente	2,33	2	4,66	MEDIO
23.	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	da integrare	2,33	2	4,66	MEDIO
24.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i	PROCEDURE NEGOZiate	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2	2	4	MEDIO

	presupposti							
25.	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia tramite cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	PROCEDURE NEGOZiate	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	2	2	4	MEDIO
26.	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	da integrare	1,66	2	3,3	MEDIO BASSO
27.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI:	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	da integrare	1,66	2	3,3	MEDIO BASSO

	fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE, PERMESSI A COSTRUIRE)	PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
28.	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'erogazione di contributi/servizi/prestazioni a carattere socio - assistenziale e non	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	da integrare	1,66	2	3,3	MEDIO BASSO
29.	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento delle compartecipazioni per l'erogazione dei servizi a domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	da integrare	1,5	2	3	MEDIO BASSO

		ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
30.	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi per la ricostruzione post-terremoto	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	da integrare	1,5	2	3	MEDIO BASSO

In presenza di livelli di rischio di identico valore numerico, si è tenuto conto del sistema dei controlli già adottato dal comune e della sua efficacia: ciò risulta coerente con la metodologia proposta dal P.N.A. che non impone l'adozione di un piano che investa in modo indifferenziato tutti gli uffici, i processi e gli eventi, perché ciò ha costi elevati sia in termini organizzativi che di risorse umane, con conseguente impatto negativo sulla *performance* di ente. La logica della strategia di prevenzione della corruzione è quella di “*considerare il rischio alla luce dell'analisi e di raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere la priorità e l'urgenza del trattamento*”. E siccome l'insorgere degli eventi di corruzione è favorito dall'assenza di controllo, si ritiene coerente con la metodologia del P.N.A. tenere conto, in fase di ponderazione del rischio, del livello di efficacia dei controlli esistenti in relazione ai singoli rischi, al fine di ordinarli per gravità in funzione della priorità di trattamento.

In applicazione di tale criterio, tenendo conto dei valori relativi all'efficacia dei controlli in atto esistenti presso l'ente ( desunti dalle risposte alle domande D3, D5 e D7 di cui all'allegato al P.N.A.), si è proceduto alla valutazione del rischio redigendo il relativo *Registro*.

#### ***La ponderazione del rischio***

L'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base alla gravità del livello; occorre, quindi, procedere ad una valutazione comparativa delle aree di rischio che si sono determinate “ *al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento*”. Tale attività è stata svolta, come prevede il P.N.A., sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

Si tratta, in pratica di stabilire quali eventi di corruzione è necessario prevenire ( e con quanta urgenza), definendo il *Piano di trattamento del rischio di corruzione*, tenendo conto che una efficace ed efficiente attività di prevenzione non può investire in modo indifferenziato l'intera attività istituzionale, in quanto essa –dovendo essere gestita da soggetti interni ( e senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica)- sottrae tempo e risorse ad altri processi e può avere un impatto negativo sulla *performance*.

In linea generale, le priorità di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di corruzione: bisogna, cioè, prevenire subito gli eventi con il rischio maggiore, mentre il trattamento di quelli con conseguenze e impatti trascurabili può essere differito oppure tralasciato.

Tenuto conto del *Registro del rischio*, sia in termini di numero di eventi di corruzione che di similarità del loro livello di rischio, e in considerazione delle dimensioni del comune e delle problematicità organizzative, si è ritenuto necessario definire il **rischio accettabile**, cioè quel rischio che esiste ma che viene tralasciato per rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione.

A tal fine, si è ritenuto di poter combinare i due criteri del livello del controllo e del livello del rischio, già utilizzato per graduare i rischi identificati e riportati nel *Registro*. Seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida diffuse da Anci Lombardia, un rischio si ritiene accettabile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i controlli esistenti sono efficaci e puntuali;
- b) l'evento di corruzione che genera il rischio ha una “quantità di rischio” poco elevata.

Siccome dall'analisi dei rischi è emerso che per nessuno degli eventi associati ai processi esposti al rischio esiste un livello di controllo in grado di neutralizzare il rischio di corruzione, il livello di rischio accettabile può essere determinato esclusivamente dal valore attribuito ai singoli rischi.

Ciò posto, in questa prima fase della strategia di prevenzione della corruzione, si è ritenuto di poter considerare accettabile la verifica di eventi di rischio classificati con indice fino a MEDIO-BASSO nel *Registro del rischio*.

Il *Piano di trattamento del rischio* riguarderà, pertanto, n. 25 eventi specifici, con priorità di trattamento nel primo anno di applicazione del presente Piano per i 9 rischi di livello almeno MEDIO-ALTO, ed i rischi afferenti alla levata dei protesti in relazione ai quali si ritiene che tale approccio sia coerente con l'impostazione del P.N.A. che sottolinea “*l'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione*”, e la necessità di tenere conto in sede di definizione della priorità di trattamento, oltre che del livello del rischio e dell'obbligatorietà delle misure, anche dell'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura ( cfr. all. 2, par. B.1.2.4)

Il responsabile della prevenzione ritiene, tuttavia, che **tutti i rischi ritenuti accettabili debbano essere oggetto di riesame e di nuova analisi in sede di aggiornamento annuale del P.T.P.C.**, secondo le indicazioni contenute nei paragrafi seguenti.

### III.B Il trattamento del rischio

#### *La metodologia*

1. In coerenza con le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali, e nel rispetto dell'impianto della legge 190 del 2012, l'attività di trattamento del rischio oggetto del presente Piano risponde all'esigenza di perseguire 3 obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In tale ottica, si ritiene prioritario in fase di prima attuazione della strategia organica di lotta alla corruzione mettere a sistema le azioni e le misure che il P.N.A. configura come obbligatorie, valorizzandole e coordinandole con gli strumenti di controllo già previsti all'interno dell'ente, sebbene non attivati o applicati in modo non efficace. Per quanto riguarda gli eventi rischiosi valutati di livello *medio-basso*, si ritiene idonea a presidiare il rischio (neutralizzarlo/ridurlo) la puntuale applicazione delle misure obbligatorie, ritenendo troppo elevato –rispetto al grado di efficacia delle stesse e in ragione dell'assenza di concreti elementi oggettivi che rendano percettibile il rischio corruttivo- l'impatto sull'organizzazione derivante dall'introduzione di misure ulteriori, fatta eccezione per alcuni obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal d. lgs. 33/2013, e dei quali si tratta nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ai rischi di livello *medio* si applicheranno, invece, oltre alle misure obbligatorie, anche alcune misure ulteriori.

#### *Il collegamento con il Piano della performance.*

2. In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come “*documento di natura programmatica*”, si procede a strutturare la proposta di Piano, per la sezione relativa al *trattamento del rischio*, con l'indicazione di misure, responsabili, obiettivi, indicatori e tempistiche di attuazione. Al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in primo luogo, con il piano della *performance* si provvederà:

-a modificare il piano esecutivo di gestione (PEG), unificandolo con il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance ai sensi del comma 3-bis dell'art. 169 del Tuel, gli obiettivi assegnati ai responsabili con il presente Piano, nonché con il Piano della trasparenza, che ne

costituisce allegato e parte integrante; le misure di prevenzione della corruzione e quelle indicate nel Programma della trasparenza costituiscono obiettivi strategici ai fini della definizione del Peg;

-a modificare, entro 60 giorni dall'approvazione del P.T.P.C. il vigente sistema di valutazione e misurazione della performance, inserendo tra gli indicatori e i parametri cui deve attenersi l'Organismo di Valutazione anche quelli previsti dal presente Piano; allo stesso modo occorre inserire tra i parametri di valutazione della performance del segretario comunale anche quello relativo al tempestivo, corretto ed efficiente espletamento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione. A tal fine, occorre prevedere che l'Organismo di Valutazione in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi acquisisca:

a) dal responsabile della prevenzione della corruzione una apposita relazione che evidenzi l'assolvimento da parte del responsabile del settore degli obblighi imposti dal presente Piano e da quello della trasparenza;

b) dal responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari di una apposita relazione su ciascun responsabile di settore relativa all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del codice di comportamento o delle misure previste dal presente Piano.

Il regolamento dovrà prevedere che il responsabile di settore che non abbia assolto agli obblighi derivanti dal presente Piano o dal Programma per la trasparenza, ovvero che abbia subito una sanzione disciplinare per la violazione delle norme di cui alla precedente lettera b) venga escluso dall'attribuzione dell'indennità di risultato; analoga disposizione dovrà essere prevista per i dipendenti con riguardo all'erogazione del salario accessorio.

Anche a tali fini, il presente Piano viene consegnato a tutti i dipendenti dell'ente, insieme al codice di comportamento e al Programma della trasparenza a cura dei responsabili di settore; a questi ultimi i documenti in questione vengono consegnati dal responsabile della prevenzione della corruzione; ciascun soggetto che riceve copia degli atti che contengono la strategia locale di lotta all'illegalità deve rilasciare una ricevuta che viene conservata dal responsabile del settore o dal segretario comunale, in base alle competenze.

### *Azioni e misure di prevenzione*

3. Dispone il comma 9 lett.b) dell'art. 1 della legge 190 del 2012 che il Piano deve prevedere per le attività individuate come maggiormente esposte al rischio di corruzione ( tab. 2) *“meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio”*; il P.N.A., poi, prevede un “nucleo minimo” del Piano che, in sostanza, riguarda l'attivazione delle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla L. 190/2012 e dai decreti attuativi e che si sostanziano in quelle che sono definite *“misure obbligatorie”* ( trasparenza, rotazione del personale, attività formativa obbligatoria, codice di comportamento integrativo, tutela del *whistleblower*, astensione nel caso di conflitto di interessi, verifica di condizioni di incompatibilità allo svolgimento di alcuni incarichi o di inconfiribilità degli stessi, ecc...). Costituiscono, inoltre, misure obbligatorie quelle previste

dal Codice Antimafia ( c.d. codice Vigna) approvato nel dicembre 2009, la cui applicazione è stata esplicitata con Atto di indirizzo dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali approvato con decreto 15.11.2011.

Di tali misure, oltre che di quelle ulteriori proposte dal responsabile della prevenzione a mitigazione di alcuni specifici obblighi, deve darsi indicazione nel Piano. Per le misure obbligatorie *“l'unica scelta possibile consiste nell'individuazione del termine entro il quale debbono essere implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo pur sempre come perentorio nell'ambito del P.T.P.C.”*.

### *Le misure obbligatorie*

4. Nella **tabella 6** sono indicate le azioni per dare attuazione alle misure obbligatorie, previste dalla legge o dal P.N.A., indicando quelle già adottate, quelle che devono essere implementate e quelle che sono in corso di adozione, con l'indicazione dei termini che sono da considerarsi perentori.

Il rispetto di tali misure e degli atti indicati per la loro implementazione è obbligatoria; la loro violazione da parte di responsabili, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo e personale ASU costituisce illecito disciplinare.

TABELLA 6

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'	ATTUAZIONE
<b>Trasparenza</b>	Definita dalla legge come “accessibilità totale”, essa consiste in una serie di attività e obblighi disciplinati dal d. lgs. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 volti alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione, dei costi dei servizi e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, nell'ottica dell' <i>open government</i>	La misura risulta già attivata attraverso l'adozione del P.T.T.I. ( Programma triennale per la trasparenza e l'integrità), approvato con deliberazione G.M. n. 85 del 18.09.2013. Esso contiene, anche, le misure di trasparenza ulteriori di cui all'art. 1, comma 9, lett. f) della legge 190/2012. Nell'ambito dell'attività di revisione ed aggiornamento del Piano, che resta atto separato dal PTPC anche se parte integrante dello stesso, deve procedersi ad una più puntuale individuazione dei tempi di pubblicazione, dei responsabili della pubblicazione e dei tempi di monitoraggio e controllo dell'adempimento dell'ufficio. Entro il 31 marzo 2015 sarà adeguato il PTI.  Entro il 31.12.2015 dovrà essere completamente automatizzato il flusso per la pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie ex D.Lgs. 33/2013.
	Ad esempio:		
	- informatizzazione dei processi;		
	- accesso telematico;		
	- monitoraggio termini procedurali;		
-dati sulle erogazioni di contributi, sussidi,			



	sovvenzioni;  -informazioni sulle procedure di affidamento di commesse pubbliche.		
<b>Codice di Comportamento</b>	Deve essere definito sia a livello nazionale (Dpr 62/2013) che dalle singole amministrazioni ( art. 54, comma 5 del d. lgs. 165/2001); le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	Il Codice di Comportamento integrativo è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 98 dell'8.10.2014.  Entro il 30.11.2015 si provvederà alla revisione sulla base del monitoraggio sulla sua applicazione.  Entro il 28.2.2015 saranno individuate le misure e i termini per il controllo.
<b>Rotazione del Personale</b>	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo ( Art. 1 L. 190/2012, commi: 4 lett.e), 5, lett. b), 10 lett. b)	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.	La misura sarà attuata entro 180 giorni dall'approvazione del Piano, mediante apposito atto di natura organizzativa, nel rispetto dei criteri generali fissati nel P.T.P.C.
<b>Astensione in caso di conflitto di Interessi</b>	Consiste nel:  · obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;	Evitare situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, che si verifica quando un interesse, secondario, privato o personale, interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire con i doveri del	La misura è stata attivata e disciplinata nell'ambito del codice di comportamento integrativo ( art. 3, 4, 5, 6), il quale prevede l'obbligo di segnalazione e l'istituzione di un apposito REGISTRO dei casi di astensione, oltre una specifica attività informativa finalizzata a dare conoscenza ai dipendenti dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.</li> </ul> <p>( art. 6 bis della L. 241/90; art. 6, comma 2 Dpr 62/2013)</p>	pubblico dipendente	<p>Con direttiva del responsabile della prevenzione n. 14422 del 19.12.2013 è stato disposto che <i>“in ogni atto istruttorio il responsabile del procedimento espressamente dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi, ovvero l’avvenuta segnalazione al responsabile e le motivazioni per le quali questi ha eventualmente deciso che il conflitto non sussiste”</i>.</p> <p>La verifica del rispetto di tale obbligo deve essere effettuata nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa successiva ex D.L. 174/2012</p>
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Consiste nell’individuazione:	Evitare un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.	<p>La misura è stata attivata con l’approvazione di un atto di natura regolamentare ( delibera G.M. n. 5 del 21.1.2014), che contiene una <i>black list</i> di attività di cui è precluso lo svolgimento, nonché l’individuazione di puntuali criteri oggettivi cui deve conformarsi la decisione di autorizzazione degli incarichi non vietati, e l’obbligo di comunicazione in capo al dipendente dello svolgimento anche di incarichi non retribuiti.</p> <p>A cadenza annuale deve procedersi alla verifica in capo a tutti i dipendenti della eventuale sussistenza di condizioni di incompatibilità, nel rispetto della direttiva del segretario prot. 9251 del 9.9.2014.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali;</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali.</li> </ul> <p>( art. 53, commi 3-bis, 5 e 7 del d. lgs. 165/2001; art. 1, comma 58-bis L. 662/1996).</p>		
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di	Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l’affidamento di incarichi a:	Evitare:	

<b>particolari attività incarichi precedenti</b>	<p>soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.</p> <p>( d. lgs. 39/2013; secondo la deliberazione dell'A.NA.C. n. 57/2013, ai comuni fino a 15.000 abitanti si applicano solo le norme contenute negli artt. 3, 4 e 9 del d.lgs. cit.; oltre il Capo VII "Vigilanza e sanzioni")</p>	<p>· A- il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati); art. 4 d.lgs. 39/2013</p>	<p>La misura è già vigente ed applicata (direttiva 9251 del 9.9.2014); le azioni per l'implementazione della stessa consistono nell'adozione di una apposita direttiva interna, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dall'adozione del Piano, volta alla individuazione di <b>modalità e termini per l'esame di segnalazioni</b>, anche anonime, riguardanti la sussistenza di cause di inconfiribilità in capo a soggetti incaricati.</p>
	<p>( d. lgs. 39/2013; secondo la deliberazione dell'A.NA.C. n. 57/2013, ai comuni fino a 15.000 abitanti si applicano solo le norme contenute negli artt. 3, 4 e 9 del d.lgs. cit.; oltre il Capo VII "Vigilanza e sanzioni")</p>	<p>· B- la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione;</p> <p>art. 9 d.lgs. 39/2013;</p>	<p>La misura è già vigente ed applicata, sulla base di una apposita direttiva interna, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, che ha previsto:</p> <p>1) <b>l'introduzione dell'obbligo di acquisizione</b> da parte dei soggetti destinatari di incarichi amministrativi di vertice ( segretario comunale) e di incarichi dirigenziali ( titolarità di posizione organizzativa) in settori con competenza all'esercizio di attività di vigilanza e controllo su enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, <u>prima dell'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico, di una dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 46 del Dpr 445/2000 circa l'inesistenza di incarichi e cariche negli enti in questione, ovvero circa l'impegno –nel caso di sussistenza di tali incarichi/cariche- <b>alla rinuncia agli stessi</b> prima del provvedimento di nomina, nonché all'assunzione dell'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro 3 giorni decorrenti dai provvedimenti di nomina, l'assunzione di eventuali cariche o incarichi in tali enti, in costanza di svolgimento dell'incarico amministrativo di vertice o dell'incarico dirigenziale con il comune;</u></p>

			<p>la dichiarazione deve essere pubblicata sul sito dell'ente;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) l'<b>acquisizione, con cadenza annuale</b>, entro il 28 febbraio, di analogha dichiarazione, da pubblicare sul sito;</li> <li>3) l'<b>inserimento negli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice</b> (segretario comunale) e <b>di incarichi dirigenziali</b> (titolarità di posizione organizzativa) in settori competenti alla vigilanza o controllo su enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, di apposita clausola con cui si prende atto che il soggetto incaricato ha dichiarato di non avere in corso incarichi e cariche negli enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune, e si è impegnato a non assumerne per l'intera durata dell'incarico;</li> <li>4) la individuazione di <b>modalità e termini per l'esame di segnalazioni</b>, anche anonime, pervenute riguardanti la sussistenza di cause di incompatibilità in capo a soggetti incaricati.</li> </ol> <p>Entro il 30 aprile di ciascun anno, il R.P.C. procederà a monitorare il rispetto di tali misure, pubblicando l'esito della verifica, qualora negativa, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ove è pubblicata la deliberazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità.</p>
	<p>· C- l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);</p> <p>art. 3 d. lgs. 39/2013</p>	<p>La misura è già applicata; le azioni per la sua implementazione consistono nell'adozione di una apposita direttiva interna, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dall'adozione del Piano, volta:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'<b>introduzione negli atti di interpello</b> (comunque denominati) per l'attribuzione di "incarichi amministrativi di vertice" ( segretario comunale) e di incarichi dirigenziali esterni comunque denominati (es. utilizzazione ex art. 1, comma 557 L. 311/2004, o incarichi ex art. 110 Tuel) di clausole ostantive al conferimento dell'incarico ai soggetti che abbiano riportato una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;</li> </ol>

			<p>2) all'obbligo di <b>presentazione di una dichiarazione</b>, resa nelle forme dell'art. 46 del Dpr 445/2000, all'atto del conferimento dell'incarico, anche a soggetti interni, con obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente, di insussistenza a proprio carico delle condanne di cui alla norma richiamata;</p> <p>3) all'<b>obbligo</b> in capo ai soggetti di cui al punto 2, <b>di presentare la medesima dichiarazione, ogni anno entro il 28 febbraio</b>;</p> <p>4) all'obbligo di verifica d'ufficio ex art. 71 del Dpr 445/2000 di tutte le dichiarazioni presentate, entro 30 giorni;</p> <p>5) alla individuazione di <b>modalità e termini per l'esame di segnalazioni</b>, anche anonime, pervenute riguardanti la sussistenza di cause di incompatibilità in capo a soggetti incaricati</p>
<p><b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b></p>	<p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" ( art. 19 del d.lgs. 39/2013)</p> <p>La situazioni di incompatibilità rilevanti sono quelle di cui all'art.9 del d.lgs 39/2013.</p>	<p>Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>	<p>La misura consiste ( in aggiunta a quella di cui al superiore punto B) nell'adozione di una apposita direttiva interna, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dall'adozione del Piano, volta a disciplinare l'attività di vigilanza e verifica del responsabile della prevenzione, tenendo conto che la causa di incompatibilità può essere rimossa entro 15 giorni dalla contestazione ( a differenza della causa di inconfiribilità che comporta la cessazione dell'incarico).</p>

<p><b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b></p> <p><i>Pantouflage/ revolving doors</i></p>	<p>Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.</p> <p>( art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d. lgs. 39/2013)</p>	<p>Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto</p>	<p>La misura già adottata consiste in una specifica direttiva del responsabile della corruzione prot. 14422 del 19.12.2013, volta all'obbligo di inserimento di apposite clausole che richiamino i divieti previsti dalla norma, e le sanzioni in caso di divieto, sia nei contratti di assunzione di personale (a titolo di lavoro subordinato e autonomo), sia nei bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti di commesse pubbliche, sia in tutti i contratti di appalto.</p> <p>La misura deve essere implementata prevedendo specifiche misure ( anche in sede di definizione dei parametri per il controllo successivo di regolarità amministrativa) volte a introdurre l'obbligo di verifica in capo all'aggiudicatario delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, attraverso la richiesta di documentazione comprovante il rispetto del divieto di avere alle proprie dipendenze o intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego con il comune di Santa Ninfa da meno di tre anni e che presso il comune stesso hanno esercitato, nei 3 anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario.</p>
<p><b>Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b></p>	<p>Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di concorso o di aggiudicazione di gare, anche in qualità di segretari, o funzionari di uffici particolarmente sensibili ( preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.). Art. 35-bis del d. lgs. 165/2001. Il PNA ( all. 1 par.</p>	<p>Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la PA. Si tratta di una forma di tutela anticipata.</p>	<p>La misura sarà adottata entro 60 giorni dalla adozione del Piano e consiste nella modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e di altri regolamenti vigenti, per disciplinare la formazione delle commissioni di gara e di concorso, anche con riguardo alla nomina dei segretari, nel rispetto della norma in questione.</p> <p>Nel contempo, con la medesima direttiva del Responsabile della prevenzione relativa alle misure per assicurare il rispetto dei casi di incompatibilità e inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice e/o dirigenziali, si disciplinerà la verifica del rispetto delle condizioni soggettive di attribuibilità degli incarichi di posizione organizzativa nei settori sensibili (lett. b del comma 1 dell'art. 35-bis del d. lgs. 165/2001).</p>

	B.1), ha chiarito che <u>il divieto di assegnazione ad uffici particolarmente sensibili riguarda i dirigenti e, quindi, nei piccoli comuni si estende ai funzionari solo in quanto essi svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizione organizzativa</u>		
<b>Whistleblowing</b>	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	<p>Garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· la tutela dell'anonimato;</li> <li>· il divieto di discriminazione nei confronti del <i>whistleblower</i>;</li> </ul> <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.</li> </ul>	<p>Le misure obbligatorie sono state adottate nell'art. 8 del codice di comportamento integrativo, a garanzia dell'anonimato e dell'obbligo della riservatezza</p> <p>Entro 60 giorni dovrà essere realizzato un apposito avviso sulla <i>home page</i> del sito, per informare i dipendenti dell'importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati in caso di segnalazioni di azioni illecite.</p> <p>Anche la formazione impartita nel 2015 approfondirà tale istituto.</p> <p>D'intesa con l'organo di indirizzo politico, si lavorerà nel corso del 2015 a individuare forme di accordo con altri enti locali per realizzare un sistema informatico di segnalazione.</p>
<b>Formazione</b>	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno	La misura è adottata e regolamentata nel P.T.P.C.. L'attuazione del Piano, tuttavia, può avvenire esclusivamente attraverso l'Unione dei Comuni, cui la funzione è stata trasferita.

		dell'amministrazione.	
<b>Patti di Integrità</b>	<p>Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. L'AVCP, valorizzando l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, con delibera n. 4/2012 ha ritenuto legittimo l'inserimento nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità di clausole che impongono specifici obblighi in capo ai concorrenti in procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>( art. 1, comma 17 della L.190/2012)</p>	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.	<p>Il comune aderisce al Protocollo di legalità del 12 luglio 2005 denominato "Carlo Alberto Dalla Chiesa".</p> <p><b>La misura sarà implementata</b> attraverso la predisposizione entro il 30 giugno 2015 di un "codice etico" del comune finalizzato a rafforzare i comportamenti già doverosi per coloro che contrattano con il comune o che, comunque, richiedono al comune prestazioni, con la previsione in caso di violazione dei doveri aggiuntivi di sanzioni patrimoniali, oltre alla estromissione dalle procedure di gara.</p>
<b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>	<p>Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.</p> <p>( misura prevista dall'all. 1 al P.N.A. e dagli artt. 5 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione)</p>	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".	<p>La misura da attivare è così articolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-presentazione dei contenuti del P.T.P.C. al pubblico entro il 30 aprile 2015;</li> <li>-attivazione di un apposito canale di segnalazione, che garantisca possibilmente l'anonimato, entro il 31 maggio 2015;</li> <li>-organizzazione di incontri annuali, con i portatori di interesse e i rappresentanti delle categorie di utenti e cittadini, da svolgere in occasione della presentazione della relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C., al fine di raccogliere ed implementare la strategia di prevenzione della</li> </ul>



			corruzione.
--	--	--	-------------

Per consentire la facilità di lettura e consultazione degli atti applicativi delle misure obbligatorie, assicurando la organicità del presente Piano, ciascuno di essi viene pubblicato sul sito istituzionale insieme al P.T.P.C., in una sezione accessibile tramite un apposito link.

Di seguito, invece, si individuano le misure relative ad alcuni istituti disciplinati dalla legge 190/2012, ed indicate dal P.N.A. tra le misure obbligatorie, che necessitano di particolare regolamentazione.

▪ **LA ROTAZIONE DEL PERSONALE**

L'obbligo di rotazione del personale chiamato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione è previsto dall'art. 1, comma 5 lett. b) della L. 190/2012, mentre il comma 4 lett. e) della stessa norma demanda al Dipartimento della Funzione Pubblica la definizione ( non ancora avvenuta) di criteri per assicurare la rotazione di dirigenti nei settori particolarmente esposti al rischio. Il comma 10, lett. b) della legge demanda al Responsabile della prevenzione la **verifica dell'effettiva rotazione** degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'intesa del 24.7.2013 recepisce tali indicazioni e prevede che *“a tal fine ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi”*, precisando – con previsione riprodotta dal P.N.A.- che *“ove le condizioni organizzative dell'ente non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione”*.

Analogo obbligo di rotazione periodica del personale che svolge le proprie mansioni nei settori esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso è previsto per le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana dall'art. 14 del c.d. Codice Vigna.

Restano ferme le previsioni di cui agli art. 16, comma 1 lett. 1)-*quater* e 55-ter del d.lgs. 165/2001 che prevedono la possibilità in capo al dirigente (leggasi: responsabile del settore) di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale ( assegnandolo ad altro servizio) nei casi in cui l'ente ha notizia formale di avvio di procedimento penale, o di avvio di un procedimento disciplinare, a carico di un dipendente per condotte di natura corruttiva . A tal fine, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, si procede entro il 31 maggio 2015 all'adeguamento delle norme del regolamento sui procedimenti disciplinari, onde disciplinare l'esercizio del potere in questione in modo uniforme e secondo criteri chiari e predeterminati.

Ciò posto, in considerazione della particolare situazione organizzativa dell'ente, ove esiste un vice segretario comunale di categoria "D", inquadrato nei ruoli, a cui, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, può essere affidata la responsabilità di un'area, nonché un solo dipendente di ruolo di categoria D, con competenze tecniche - urbanistiche, mentre all'area contabile è preposto un dipendente di categoria C con titolo specifico, le cui mansioni sono infungibili non esistendo altro personale cui affidare i compiti e le funzioni gestionali contabili, la rotazione dei responsabili risulta oggettivamente non praticabile e, in alcuni casi, antieconomica. L'obiettivo può essere raggiunto soltanto nell'ottica di una strategia di ampio respiro di associazionismo, anche su base volontaria, delle funzioni fondamentali, attraverso il potenziamento e funzionamento dell'unione dei comuni (assicurando la rotazione all'interno dell'unione) ovvero mediante lo strumento delle convenzioni, attivando in tal modo gli strumenti del comando, distacco e mobilità di funzionari.

Per il personale non titolare di funzioni dirigenziali, la rotazione nell'ambito delle aree di attività valutate quantomeno a livello medio/alto di esposizione al rischio di corruzione, e comunque relativamente ai settori di attività relativi alla gestione delle risorse umane, immobiliari e mobiliari, nonché concernenti l'edilizia privata, l'urbanistica e gli appalti, deve essere garantita, in base ad apposita direttiva del responsabile della prevenzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) non provocare disservizi all'attività amministrativa e mantenere elevati gli standard di erogazione dei servizi;
- 2) ricorrere all'istituto dell'affiancamento preventivo;
- 3) attivare la formazione ed aggiornamento continuo, con risorse umane interne, per far acquisire al personale competenze trasversali assicurando la fungibilità del personale nell'attività;
- 4) attuare la rotazione periodicamente, in un intervallo di tempo triennale, e interessando contestualmente tutto il personale addetto alle attività a rischio;
- 5) attivare la prima rotazione alla conclusione di un percorso di formazione e affiancamento di almeno un anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

#### ▪ LA FORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell'integrità, il comune di Santa Ninfa assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e legalità, tramite l'Unione dei Comuni "Valle del Belice" a cui è stata trasferita la relativa funzione.

Tali interventi formativi dovranno essere inseriti nel Piano Triennale della Formazione ( P.T.F) di cui all'art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, e saranno attuati, come risposta a specifici fabbisogni formativi individuati dai responsabili di settore, nell'ambito del Piano Annuale della Formazione ( P.A.F.),

che sarà approvato dall'Unione dei Comuni del Belice. Trattandosi di formazione obbligatoria prevista dalla legge, essa non soggiace ai limiti di spesa fissati dall'art. 6 del d.l. 78/2012, come hanno chiarito le sezioni regionali della Corte dei Conti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i responsabili propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi dei dipendenti da includere nei Programmi specifici di Formazione da svolgere nell'anno successivo, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; in sede di prima attuazione l'individuazione avviene entro il 31 marzo 2015.

La proposta può contenere interventi formativi complementari, volti alla discussione dei casi pratici, concernenti le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento dell'attività.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli in appositi percorsi formativi.

A regime, il programma specifico di formazione destinato ai dipendenti che operano nei settori a più elevato rischio corruttivo –da inserire in una apposita sezione del P.A.F.- deve indicare le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi). Le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.).

Il P.A.F. prevede, inoltre, il monitoraggio e la valutazione delle attività formative, da effettuare anche tramite somministrazione di questionari di ingresso e verifiche a conclusione del percorso formativo.

L'individuazione dei docenti ed esperti avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.

#### ▪ **MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI**

L'art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, e l'art. 24 del d.lgs. 33/2013 ha disposto l'obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati del monitoraggio. Evidentemente, l'inerzia procedimentale e i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi sono considerati quale elemento sintomatico di corruzione ed illegalità.

La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede:

- l'obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso;
- l'obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati da atti di natura regolamentare da parte della pubblica amministrazione, in un tempo non superiore a 90 giorni, che può essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione relativa alla complessità dell'istruttoria;

- la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica amministrazione non fissa termini diversi;
- la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario competente, con l'obbligo di individuazione di un c.d. funzionario anti-ritardo, cui può rivolgersi il cittadino in caso di inerzia provvedimenti.

Il rispetto dell'obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto, la *chiara determinazione dei termini di conclusione di tutti i procedimenti* di competenza del comune, e *l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi*, in applicazione e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

A tal fine, si programmano le seguenti azioni:

- 1- **revisione del regolamento sul procedimento amministrativo**, con la determinazione di precisi termini di conclusione di tutti i procedimenti ad istanza di parte o ad iniziativa d'ufficio, entro 180 giorni dalla adozione del P.T.P.C.;
- 2- completamento del **processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei flussi documentali**, da completare entro il 31.12.2015, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio.

Nelle more della informatizzazione di tutti i procedimenti, e per quelli non trattati digitalmente, i responsabili di settore –avvalendosi dell'applicativo in dotazione al software gestionale del protocollo informatico- curano il monitoraggio dei tempi procedurali e a cadenza semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza del semestre) redigono un *report* da trasmettere al responsabile della prevenzione della corruzione con indicazione:

- del numero dei provvedimenti conclusivi di procedimento adottati nel periodo;
- del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione, e della loro percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- degli estremi identificativi dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione;
- degli estremi dei procedimenti per la cui istruttoria non è stata rispettato l'ordine cronologico, con la sintetica indicazione dei motivi.

Il responsabile della prevenzione, determina la durata media dei procedimenti, e cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale, entro un mese dall'acquisizione dei *report*, dei risultati del monitoraggio, in tabelle in forma sintetica, evidenziando i dati più significativi riferiti a ciascun settore.

L'obiettivo fissato nel piano è di ridurre la durata media di ciascuna tipologia di procedimento del 20% nel 2016, rispetto ai risultati del 2015.

#### ▪ **MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI**

L'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190 del 2012 stabilisce che con il P.T.P.C. deve essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione.

Nel codice di comportamento sono state previste apposite clausole per trattare in modo efficace eventuali conflitti di interesse ( istituzione del registro dei casi di astensione), nonché la sussistenza di rapporti economici propri o di familiari in società ed imprese, nonché eventuali rapporti di natura negoziale tra i dipendenti e i soggetti che contrattano con il comune o che hanno rapporti con il comune nell'ambito di procedimenti volti ad ottenere autorizzazioni, concessioni e provvidenze economiche.

Al fine di vigilare sull'effettiva applicazione delle misure introdotte, si dispone **l'obbligo in capo ai responsabili settore di procedere ad un monitoraggio semestrale**, da trasmettere in forma di *report* al responsabile della prevenzione della corruzione entro 20 giorni dalla conclusione di ciascun semestre, al fine di evidenziare le eventuali relazioni di parentela/affinità fino al secondo grado, sussistenti tra, da un lato, i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il comune o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e, dall'altro i titoli di posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. La misura si applica anche ai procedimenti volti ad ottenere sgravi o il riconoscimento di agevolazioni/esenzioni dal pagamento di tributi o contributi al comune.

Attraverso l'analisi di tali *report* il responsabile della prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio sul rispetto delle misure del codice di comportamento, e provvede a pubblicare sulla home page del sito internet del comune il risultato del suo monitoraggio, entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre.

Nell'ambito della definizione del "campionamento" degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa successiva, gli atti rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 debbono avere un peso maggiore degli altri atti.

### *Le misure ulteriori proposte*

A presidio dei rischi specifici di livello medio/alto e alto, e di quelli afferenti la levata dei protesti, sono state individuate anche alcune misure ulteriori da applicare in aggiunta a quelle obbligatorie trasversali o specifiche, avvalendosi delle esemplificazioni suggerite dall'allegato 4 del P.N.A. e puntando –nel rispetto dell'art. 1, comma 9, lett. f) della legge n. 190 del 2012- su ulteriori specifici obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previsti dal d.lgs. 33/2013 ( ed indicati nella tabella n. 2 del P.T.T.I.), ritenendo che una puntuale attività di *accountability* oltre a rafforzare il "patto democratico" tra cittadini e amministratori, fornisca ai primi gli strumenti di controllo sui meccanismi di attuazione delle decisioni e di allocazione delle risorse pubbliche, stimolando la partecipazione e contribuendo alla segnalazione ed emersione di fenomeni di *maladministration*.

Le misure ulteriori individuate e proposte, possono essere classificate in 4 macro-categorie in funzione della natura dell'adempimento che esse prevedono.

Nel seguente prospetto si procede a tale classificazione, attribuendo a ciascuna categoria un codice alfabetico ( tale codice verrà poi riportato nella tabella finale riassuntiva del trattamento del rischio per individuare le misure poste a presidio dei singoli rischi).

CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI				
COD	A	B	C	D
<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	ATTO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA	SPECIFICA MISURA ORGANIZZATIVA	SPECIFICA PREVISIONE DI CONTROLLO INTERNO	ULTERIORE MISURA DI TRASPARENZA

Nelle seguenti 10 **schede** sono, pertanto, analizzati i rischi specifici oggetto di trattamento, ed è motivata la scelta delle misure che si è ritenuto di porre a loro presidio; anche tali misure debbono essere rispettate dai responsabili e dai dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del comune

#### SCHEDA 1

COD.[01]	AREA DI RISCHIO: <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	AREA TECNICA RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE <b>ARCH. VINCENZO MORREALE</b>
PROCESSO: <b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>		
1) <b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dei lavori.</i>		

<p>Il cronoprogramma costituisce un documento fondamentale, parte integrante del contratto d'appalto, che deve essere allegato al progetto esecutivo ( art. 33, lett. h) del Reg.), il cui contenuto è prescritto dall'art. 17 dell'all. XXI del Codice. Esso stabilisce la durata dei lavori e i tempi di esecuzione, determinando la distribuzione della spesa di esecuzione nel tempo e la data dei s.a.l. La sua importanza è strategica nell'ambito dell'esecuzione dei lavori pubblici, perché costituisce uno strumento di controllo della fase di esecuzione ( anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali), nonché la base per l'aggiornamento dei prezzi per i lavori appaltati a prezzo chiuso, ed ancora per il calcolo della compensazione nell'ipotesi di variazioni di prezzi di singoli materiali, nella misura accertata con decreto del Ministro delle Infrastrutture. I rischi corruttivi in tale ambito sono costituiti: a) da una mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, per consentire all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dei lavori, creando i presupposti per extraguadagni (evitando penali e beneficiando di aggiornamenti o compensazioni del prezzo); b) da una rimodulazione del cronoprogramma da parte del direttore dei lavori su pressioni dell'appaltatore, al fine di adattare lo stesso all'andamento dei lavori. Tale ultima condotta è favorita sia dall'assenza di adeguati controlli sulla fase esecutiva, sia da una redazione del cronoprogramma in modo difforme da come prescrive la legge, che richiede che esso sia redatto almeno nella forma di un diagramma di Gant.</p>		
<p>2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> I soggetti che intervengono nella realizzazione dell'evento di rischio sono: il progettista, il verificatore del progetto, l'organo che lo valida e l'organo che lo approva; nonché il direttore dei lavori e il direttore operativo di cantiere, i quali abusando dei poteri pubblici a loro intestati creano il presupposto per far lievitare il prezzo dell'opera indebitamente.</p>		
<p>3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di extraguadagni a favore dell'appaltatore.</p>		
<p>4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principio di corretta allocazione delle risorse pubbliche e di efficienza della spesa pubblica; principio di libera concorrenza falsando i risultati della competizione di mercato, mediante la creazione di illeciti strumenti per consentire all'appaltatore di recuperare utili rispetto all'offerta effettuata nella procedura competitiva di evidenza pubblica.</p>		
<p>5) <b>MISURE ESISTENTI</b> Allo stato non esistono specifiche e puntuali misure a presidio del rischio specifico; unico strumento è il controllo preliminare ( in sede di verifica, validazione ed approvazione) del progetto esecutivo; mentre non sussistono controlli specifici sulle scelte gestionali di apportare modifiche al cronoprogramma</p>	<p>6) <b>MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -CODICE DI COMPORTAMENTO (applicazione degli obblighi ivi previsti, ed in primo luogo di quello di <b>astensione in caso di conflitto di interesse</b> ai soggetti esterni incaricati della verifica del progetto esecutivo, nonché al direttore dei lavori e al direttore operativo); -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'</p>	<p>7) <b>MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -adottare entro 180 giorni dall'approvazione del P.T.P.C. MISURE REGOLAMENTARI per fissare la misura massima degli scostamenti del cronoprogramma nel 10%, ad eccezione di quelle giustificate da motivi atmosferici o impedimenti oggettivamente imputabili alla S.A ( <b>A</b>). -obbligo di effettuare il CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA sul 100% degli atti di approvazione di varianti che contengono modifiche al crono programma ( <b>C</b>); -pubblicazione semestrale sulla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dello stato di avanzamento delle opere in esecuzione di importo superiore a €100.000 ( adeguando il PTTI)( <b>D</b>)</p>

--	--	--

## SCHEDA 2

COD.[02]	AREA DI RISCHIO: <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	AREA TECNICA RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE <b>ARCH. VINCENZO MORREALE</b>
<b>PROCESSO: GESTIONE DELLE RISERVE</b>		
<p><b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Accoglimento delle riserve, non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione o di fondatezza nel merito, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo ad ordini di esecuzione in difformità o a sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio anche illegittimamente disposti</i></p> <p>Le riserve hanno la finalità di dare alla stazione appaltante immediata evidenza dello scostamento prospettico dei costi preventivati nel quadro tecnico-economico, onde consentirle di cercare nuove ed ulteriori risorse e fonti di finanziamento o di decidere (anche nel quadro dei vincoli di finanza pubblica) il recesso o la risoluzione del contratto. Nell'ottica di garantire tale finalità, il legislatore ha regolato tale istituto come "il preannuncio di un disaccordo" da parte dell'appaltatore sui fatti gestionali o contabilizzati, prevedendo termini perentori per la relativa iscrizione e modalità e formalità precise ed indisponibili per la loro esplicazione (art. 189, 190 e 191 Reg.). Il rischio corruttivo, che coinvolge vari soggetti ( direttore dei lavori, collaudatore, rup e responsabile di settore), consiste nell'accogliere riserve che non hanno i requisiti di forma e di sostanza, per consentire di far recuperare all'appaltatore il ribasso effettuato in sede di gara, ovvero di acquisire guadagni connessi ad ordini di servizio e di lavorazioni illegittime ( extracontratto) o a sospensioni di lavori illegittime. La legge pone un preciso obbligo in capo al D.L.: monitorare le riserve ai fini dell'eventuale avvio immediato della procedura di accordo bonario ( art. 240, comma 3 Codice), nonché l'obbligo di informare in modo puntuale l'amministrazione evidenziando le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore ( art. 190, c. 4, Reg.)</p>		
2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> I soggetti che intervengono nella realizzazione dell'evento di rischio sono: il direttore dei lavori, il collaudatore, il rup, il responsabile di settore, i quali abusando dei poteri pubblici a loro intestati creano il presupposto per far lievitare il prezzo dell'opera indebitamente.		
3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di extraguadagni a favore dell'appaltatore.		
4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principio di corretta allocazione delle risorse pubbliche, di efficienza della spesa pubblica e del principio di libera concorrenza.		



<p><b>5) MISURE ESISTENTI</b> Allo stato non esistono specifiche e puntuali misure a presidio del rischio specifico</p>	<p><b>6) MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -CODICE DI COMPORTAMENTO ( applicazione dello stesso anche al direttore dei lavori e al collaudatore); -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'</p>	<p><b>7) MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati per la risoluzione delle controversie( <b>B</b>); -obbligo di effettuare il CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA sul 100% degli atti di accordo bonario o di quelli di accoglimento delle riserve ( atti di approvazione della contabilità finale) ( <b>C</b>); -pubblicazione annuale sulla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di una tabella che evidenzia per ciascuna opera l'importo delle riserve riconosciute, distinguendo quelle derivanti da accordo bonario e quelle autonomamente riconosciute dall'amministrazione ( adeguando il P.T.T.I) ( <b>D</b>)</p>
---	---	--

### SCHEDA 3

<p>COD[03]</p>	<p>AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p>	<p>AREA TECNICA/AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA: <b>ARCH. VINCENZO MORREALE/DOTT.CAROLINA GIAMBALVO</b></p>
<p><b>PROCESSO: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b></p>		
<p><b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</i> La normativa di riferimento è contenuta nel DPR n. 380/2001, nella normativa regionale e nei provvedimenti generali adottati dell'Ente per la disciplina della quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria Il rischio specifico consiste nell'errata quantificazione dei contributi utilizzando, ad esempio, una qualificazione diversa dell'intervento da quello realmente eseguito ovvero nell'applicare parametri di calcolo validi per altre zone omogenee (ZTO) dello strumento urbanistico vantaggiosi per il beneficiario. Rischio ulteriore consiste</p>		

nel riconoscere indebite agevolazioni ovvero nell'applicare esenzioni a soggetti o a interventi che non rientrano nei casi tassativamente previsti dalla legge.		
2 <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> Esercizio del potere impositivo riconosciuto all'Amministrazione in relazione alla richiesta degli oneri di urbanizzazione. Soggetti interessati all'esercizio del potere sono il Rup e il responsabile del settore.		
3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto a favore di soggetti determinati.		
4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> danno erariale alle casse dell'Ente per mancato introito delle somme spettanti; violazione del principio costituzionale del buon andamento.		
5) <b>MISURE ESISTENTI</b>  CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROVVEDIMENTI FINALI DI CONCESSIONE (ma non sui procedimenti soggetti a SCIA edilizia)	6) <b>MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> - TRASPARENZA (vedi PTTI) - CODICE DI COMPORTAMENTO (nello specifico, rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse) - ROTAZIONE - FORMAZIONE - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	7) <b>MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> - ADOZIONE DI APPOSITA DIRETTIVA ORGANIZZATIVA DA PARTE DEL RPC, ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 IN CUI SI OBBLIGA IL RUP A ESPlicitARE NEL TESTO DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO E/O AUTORIZZATORIO, IL PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEGLI ONERI, DANDO COSI' IMMEDIATA EVIDENZA AI PARAMETRI UTILIZZATI ( <b>B</b> ) - INDICAZIONE, NEL REGISTRO DELLE SCIA E DEI PERMESSI A COSTRUIRE, DEGLI IMPORTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE RICHIESTI E VERSATI ( <b>B</b> ) - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ENTRO 60 gg, DEI CRITERI DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DELLE RELATIVE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (adeguando il PTTI) ( <b>D</b> )

## SCHEDA 4

COD.[04]	AREA DI RISCHIO:  <b>RISCOSSIONE ENTRATE</b>	SETTORI/UFFICI INTERESSATI: <b>TUTTE LE AREE</b> RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE <b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>
PROCESSO: <b>RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, SGRAVI</b>		
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO (rischio specifico): <i>Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio.</i>		
Le leggi che istituiscono o regolamentano i tributi, nonché i regolamenti adottati dal comune nell'esercizio della potestà normativa riconosciuta dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997, prevedono varie fattispecie di agevolazioni o riduzioni di imposta, connessi alla sussistenza di specifiche situazioni oggettive relative ai presupposti di imposta, nonché fattispecie di esenzione in presenza di determinati requisiti reddituali o status soggettivi del contribuente. Esiste, poi, il potere di autotutela tributaria ( il cui esercizio si configura obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L.212/2000) che viene attivato, per lo più su istanza di parte, nelle ipotesi di errori		

commessi dall'ufficio nel calcolo dell'imposta, nell'individuazione del presupposto o nella misurazione ( es. superficie per l'applicazione della tassazione sui rifiuti), nonché in presenza di iscrizioni a ruolo errate, per le quali l'autotutela si esercita con la presentazione di istanze di sgravio.

Nella realtà organizzativa dell'ente, si è riscontrato che il riconoscimento delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni avviene per lo più in assenza di un formale provvedimento basato su una istruttoria formalizzata e riferita all'esame di presupposti di fatto e di sussunzione dei fatti documentati in fattispecie astratte, bensì mediante operazioni materiali di inserimento e/o rettifica dei dati del contribuente nella banca dati utilizzata per l'elaborazione dei vari tributi, in assenza – dunque- di tracciabilità. Ne consegue che l'attività amministrativa in questione sfugge al sistema dei controlli interni che opera essenzialmente su atti. Il rischio corruttivo è rappresentato dall'esercizio distorto del potere da parte dei soggetti che operano sulle banche dati, i quali possono riconoscere *ad libitum* varie forme di agevolazioni a soggetti non aventi diritto, violando in tal modo fondamentali canoni costituzionali posti a garanzia dell'equa contribuzione di tutti i cittadini al finanziamento della spesa pubblica.

**2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:** I soggetti che intervengono nella realizzazione dell'evento di rischio sono: i responsabili dei vari tributi, gli operatori addetti all'inserimento dei dati nelle banche dati, il responsabile del settore finanziario, i quali abusando dei poteri pubblici a loro intestati favoriscono indebitamente soggetti determinati

**3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI:** indebite esenzioni dal pagamento dei tributi locali.

**4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:** principio di concorrenza alla spesa pubblica in funzione della capacità contributiva, equilibrio del bilancio.

<p><b>5) MISURE ESISTENTI</b> Allo stato non esistono specifiche e puntuali misure a presidio del rischio specifico.</p>	<p><b>6) MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -CODICE DI COMPORTAMENTO; -VERIFICA DI SITUAZIONI IN INCOMPATIBILITA' ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; -ROTAZIONE -FORMAZIONE -Tutela del WHISTLEBLOWER</p>	<p><b>7) MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -adottare entro 30 aprile 2015 direttiva organizzativa finalizzata alla creazione entro il 30.6.2015 del REGISTRO dei provvedimenti di riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, riduzioni di imposta, nonché di sgravi, con obbligo di formalizzare le decisioni tramite provvedimenti espressi e motivati con riferimento alla situazione di fatto e di diritto ( <b>B</b>); -sottoporre al controllo di regolarità amministrativa successiva almeno il 10% degli atti adottati ( <b>C</b>); -pubblicazione semestrale sulla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di una tabella che riporta i dati degli sgravi concessi( P.T.T.I.) ( <b>D</b>)</p>
--	--	---

## SCHEDA 5

COD.[05]	AREA DI RISCHIO:  <b>RISCOSSIONE ENTRATE</b>	SETTORI/UFFICI INTERESSATI: <b>TUTTE LE AREE</b> RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE <b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>
PROCESSO: <b>RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA</b>		
<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati.</i> Il comune procede alla riscossione volontaria della tassa sui rifiuti ( attualmente la TIA, in prospettiva la TARI), del canone per l'occupazione del suolo pubblico, dei canoni patrimoniali relativi a concessioni e/o locazioni di beni patrimoniali e di altri tributi ed imposte minori. La riscossione coattiva, previa verifica del mancato pagamento volontario ovvero a seguito di avviso di accertamento di imposte evase, avviene mediante iscrizione a ruolo per i tributi, ed in proprio per i canoni patrimoniali. L'evento corruttivo può manifestarsi in questo processo sotto due diverse forme. Da un lato, mediante la mancata inclusione negli elenchi dei contribuenti o debitori cui inviare l'avviso bonario di soggetti passivi; dall'altro, registrando come effettuati pagamenti in realtà non avvenuti, evitando così l'inclusione nel ruolo coattivo o negli elenchi che sono posti a base della riscossione coattiva verso soggetti morosi. Nella realtà organizzativa dell'ente, si è riscontrato che non sussistono specifici controlli, nemmeno a campione, sugli elenchi e liste di carico; mentre il ruolo coattivo viene approvato con determinazione del responsabile del settore e, pertanto, essa –e non il ruolo sin sé- è soggetta dal 2013 al controllo di regolarità amministrativa successivo.		
2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> I soggetti che intervengono nella realizzazione dell'evento di rischio sono: i responsabili dei vari tributi, gli operatori addetti all'inserimento dei dati nelle banche dati, il responsabile del settore finanziario, i quali abusando dei poteri pubblici a loro intestati favoriscono indebitamente soggetti determinati		
3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> indebite esenzioni dal pagamento dei tributi locali.		
4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principio di concorrenza alla spesa pubblica in funzione della capacità contributiva, equilibrio del bilancio.		
5) <b>MISURE ESISTENTI</b> Allo stato non esistono specifiche e puntuali misure a presidio del rischio specifico.	6) <b>MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -CODICE DI COMPORTAMENTO; -VERIFICA DI SITUAZIONI IN INCOMPATIBILITA' ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; -ROTAZIONE -FORMAZIONE -tutela del WHISTLEBLOWER	7) <b>MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -adottare entro il 30 giugno 2015 direttiva organizzativa per sottoporre a controllo un campione di almeno il 15% delle partite iscritte negli elenchi e nei ruoli coattivi, ed affidando il controllo a 2 soggetti estranei al settore finanziario coordinati dal responsabile della prevenzione della corruzione ( <b>B/C</b> );

## SCHEDA 6

Rif. [06]	<b>AREA DI RISCHIO:</b>  <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>SETTORI/UFFICI INTERESSATI:</b> <b>TUTTI</b> <b>RESPONSABILE ATTUAZIONE:</b> <b>VINCENZO MORREALE – CAROLINA GIAMBALVO – GIROLAMA MAURO</b>
PROCESSO: <b>PROCEDURE NEGOZiate</b>		
<p><b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Elusione/violazione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri affidamenti art. 56 e 57, nonché per gli affidamenti ex art. 125 del Codice mediante cottimo fiduciario l'individuazione dell'esecutore dei lavori di somma urgenza</i></p> <p>L'art. 122 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006 disciplina le procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, individuando una disciplina procedimentale semplificata rispetto a quelle previste per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria. La semplificazione riguarda anzitutto obblighi e tempistiche di pubblicazione e termini di presentazione delle offerte, ma soprattutto le modalità di scelta del contraente, che il comma 7 dell'articolo riconduce sostanzialmente alla procedura prevista dall'art. 57 del Codice (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando). Il sopracitato art. 122 prevede che per lavori sino a 500.000 euro il RUP proceda a gara informale mediante l'invito di cinque ditte (se presenti sul mercato) e per lavori compresi tra 500.000 e 1 milione di euro invitando almeno dieci ditte. Il richiamo all'art. 57 comma 6 fornisce il criterio cui il RUP deve improntarsi per l'individuazione dei soggetti da invitare, richiamando il concetto estremamente labile di "indagine di mercato". Tenuto conto dell'importanza degli importi (lavori sino ad un milione di euro) e dell'aleatorietà del sistema di individuazione delle ditte da invitare, al fine di evitare o, quanto meno, attenuare possibili eventi distorsivi della procedura prevista ed elusivi dei principi comunitari di parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e trasparenza, la stessa AVCP è intervenuta con due provvedimenti ad hoc (determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011) in cui ha sostanzialmente richiamato le PA al rispetto dei principi comunitari anche in caso di utilizzo delle procedure previste dall'art. 122 comma 7, procedimentalizzando le operazioni e fornendo criteri cui le PA devono attenersi per l'individuazione dei soggetti da invitare in caso di utilizzo dell'art. 122., in maniera tale da garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, rotazione, trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>Le considerazioni svolte con riferimento all'art. 122, comma 7, possono essere estese anche all'art. 125 commi 8 primo periodo (lavori sino a 200.000 euro) e 11 primo periodo (servizi e forniture sotto soglia), relativamente alla procedura di cottimo fiduciario. Particolarmente problematica risulta, invece, la procedura di affidamento diretto prevista dall'ultima parte delle norme da ultimo richiamate, in quanto la stessa –secondo i principi affermati dall'AVCP e da ultimo dalla giurisprudenza amministrativa- non consiste nella riconosciuta discrezionalità di negoziare con un qualsivoglia soggetto, ma di semplificare la negoziazione rispettando, comunque, i principi comunitari in materia di affidamento, e in primo luogo quello di rotazione; analoghe criticità emergono per l'individuazione dell'esecutore dei lavori di somma urgenza. A tal fine, può essere utile avvalersi di un elenco aperto di operatori; ed in tal senso nel con deliberazione G.M. n. 112 del 23.12.2013 è stata data direttiva al responsabile del settore tecnico.</p>		

2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> Procedimenti finalizzati alla scelta del contraente per la realizzazione di opere pubbliche ( o servizi e forniture); risorse pubbliche destinate alla realizzazione dei lavori, servizi e forniture.		
3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici predeterminati, in violazione dei principi costituzionali e comunitari.		
4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. Fenomeni di <i>maladministration</i> nell'allocazione delle risorse pubbliche, in particolare di quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche, con conseguente creazione di disvalore (sia diretto, collegato a potenziali ribassi d'asta inadeguati, sia indiretti, collegati all'individuazione di soggetti inadeguati a causa della scarsa concorrenza con pericolo di allungamento dei tempi di consegna ed eventuali contenziosi)		
<b>5) MISURE ESISTENTI</b>	<b>6) MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b>	<b>7) MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b>
CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	-TRASPARENZA (vedi PTTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse) -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'	-adozione dell'ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI entro il 30 giugno 2015; ( <b>B</b> ) -obbligo di adozione di un ELENCO, da parte di ciascun settore, contenente gli affidamenti diretti, e i lavori di somma urgenza, da trasmettere semestralmente al responsabile della prevenzione;( <b>B</b> ) - obbligo di pubblicazione semestrale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli affidamenti diretti in formato tabellare (P.T.T.I. ) ( <b>D</b> ) - adozione entro 30.6.2015 di una modifica al regolamento sugli affidamenti in economia per la TIPIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI ROTAZIONE ( <b>A</b> )

## SCHEDA 7

Rif. [07]	<b>AREA DI RISCHIO:</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>SETTORI/UFFICI INTERESSATI:</b> <b>TUTTI</b> <b>RESPONSABILE ATTUAZIONE:</b> <b>VINCENZO MORREALE – CAROLINA GIAMBALVO – GIROLAMA MAURO</b>
<b>PROCESSO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)</b>		
<p><b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Corresponsione di tangenti o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</i></p> <p>L'attività del rilascio di autorizzazioni, sia di carattere edilizio che di carattere commerciale, costituisce da sempre un'attività estremamente rilevante. La normativa di riferimento è contenuta nel DPR n. 380/2001, in quanto applicabile in Sicilia, nel regolamento edilizio, nonché nelle NTA dello strumento di pianificazione urbanistica generale e nella normativa regionale – per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie; mentre, con riguardo alla materia del commercio e delle relative autorizzazioni si fa riferimento al D. Lgs. n. 114/98, ALLA L.R. 28/1999 e al D. Lgs. n. 59/2010, alla legge n. 122/2010 in tema di semplificazioni e alla normativa regionale di riferimento, oltre ai rivisitati art. 19 e 20 della L. 241/90 in tema di SCIA e silenzio assenso, e al DPR n. 160/2010 disciplinante lo SUAP. Dato il forte impulso che si è avuto verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi che tende a rendere il rilascio del provvedimento espresso residuale rispetto ai procedimenti soggetti a SCIA, ovvero a preferire la dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato al provvedimento finale rilasciato dall'Amministrazione, diviene dirimente prevedere efficaci forme di effettiva verifica sulla documentazione presentata dall'interessato a corredo delle proprie dichiarazioni e delle stesse dichiarazioni sostitutive, nonché il tempestivo esercizio del potere di controllo. Riguardo a tali tipologie di processi, i rischi più frequenti riguardano l'omesso controllo di predeterminate o di tutte le autodichiarazioni, ovvero il mancato rispetto dei termini procedurali per il l'esercizio del controllo. Considerato che si tratta di processi che non si concludono con l'adozione di un procedimento finale espresso, essi sfuggono alle attuali forme di controllo previste. E' prioritario attivare la stipula delle convenzioni di cui all'art. 58, comma 2 del C.A.D. per ottimizzare le verifiche sulle autocertificazioni.</p>		
<b>2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> Esercizio del potere di verifica riconosciuti all'Amministrazione (con possibilità che si verifichino abusi in campo edilizio o esercizio di attività commerciali prive dei requisiti richiesti dalle norme)		
<b>3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici (e non predeterminati che potrebbero risultare privi dei requisiti previsti dalla legge)		
<b>4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principi di buon andamento e imparzialità; violazione del principio di corretta pianificazione territoriale (nel caso di SCIA edilizie non verificate) ovvero degli atti di programmazione commerciale (nel caso di omessa verifica su SCIA commerciali)		
<b>5) MISURE ESISTENTI</b> NESSUNA MISURA EFFICACE	<b>6) MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -TRASPARENZA (vedi PTTI)	<b>7) MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> - istituzione di un REGISTRO DELLE SCIA (O DIA) EDILIZIE e di quelle COMMERCIALI ( B);

	<p>-CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse)          -ROTAZIONE          -FORMAZIONE          -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</p>	<p>-obbligo in capo al Rup di effettuare i controlli e le verifiche IN PRESENZA DI UN ALTRO DIPENDENTE COMUNALE, verbalizzando le attività e i riscontri effettuati (misura organizzativa da attuare mediante direttiva del RPC, entro 60 giorni dall'approvazione del P.T.P.C.)( <b>B</b>);          -inserimento degli atti di controllo sulle SCIA o DIA tra quelli oggetto di CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ( modifica del regolamento sui controlli interni entro il 31.03.2015, anche al fine di verificare il rispetto dell'art. 20 del c.d. codice Vigna ( <b>C</b>);          -INFORMATIZZAZIONE dei processi e dei procedimenti riguardanti pratiche edilizie e commerciali/produttive, entro il 31.12.2015 ( <b>B</b>);          - obbligo DI PUBBLICAZIONE ANNUALE sul sito DELL'ELENCO DELLE SCIA O DIA, e degli estremi dei provvedimenti controllo ( inserito nel PTTI) ( <b>D</b>)</p>
--	---	---



## SCHEDA 8

Rif.[08]	<b>AREA DI RISCHIO:</b>  <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>SETTORI/UFFICI INTERESSATI:</b> <b>TUTTI</b> <b>RESPONSABILE ATTUAZIONE:</b> <b>VINCENZO MORREALE – CAROLINA GIAMBALVO – GIROLAMA MAURO</b>
<b>PROCESSO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)</b>		
<p>1) <b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</i></p> <p>L'attività del rilascio di autorizzazioni, sia di carattere edilizio che di carattere commerciale, costituisce un'attività estremamente rilevante, sia da un punto di vista economico (per chi ottiene il rilascio di un'autorizzazione o per chi presenta un SCIA). La normativa di riferimento è contenuta ove applicabile, nel DPR n. 380/2001, nel regolamento edilizio, nonché nelle NTA dello strumento di pianificazione urbanistica generale e nella normativa regionale – per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie; mentre, con riguardo alla materia del commercio e delle relative autorizzazioni si fa riferimento al D. Lgs. n. 114/98, alla l.r. 28/21999, e al D. Lgs. n. 59/2010, alla legge n. 122/2010 in tema di semplificazioni e alla normativa regionale di riferimento, oltre ai rivisitati art. 19 e 20 in tema di SCIA e silenzio assenso, e al DPR n. 160/2010 disciplinante lo SUAP. Dato il forte impulso che si è avuto verso la semplificazione dei procedimenti amministrativi che tende a rendere il rilascio del provvedimento espresso residuale rispetto ai procedimenti soggetti a SCIA, ovvero a preferire la dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato al provvedimento finale rilasciato dall'Amministrazione, diviene dirimente prevedere efficaci forme di verifica sulla documentazione presentata dall'interessato a corredo delle proprie dichiarazioni e delle stesse dichiarazioni sostitutive. Riguardo a tali tipologie di processi, i rischi più frequenti riguardano l'omesso controllo di predeterminate autodichiarazioni, ovvero il mancato rispetto dei termini procedurali. E' prioritario attivare la stipula delle convenzioni di cui all'art. 58, comma 2 del C.A.D. per ottimizzare le verifiche sulle autocertificazioni</p>		
<p>2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> Procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti autorizzatori/concessori, ovvero omesso controllo sulle autodichiarazioni/dichiarazioni sostitutive</p>		
<p>3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di operatori economici e non predeterminati che potrebbero risultare privi dei requisiti previsti dalla legge</p>		
<p>4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principi di buon andamento e imparzialità</p>		

<b>5) MISURE ESISTENTI</b> CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROVVEDIMENTI FINALI DI CONCESSIONE	<b>6) MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -TRASPARENZA (vedi PTTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse – Divieto di ricevere regali o riconoscimenti di alcun valore) -ROTAZIONE -FORMAZIONE -MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	<b>7) MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -TUTTE LE MISURE DI CUI ALLA SCHEDA 7
---	--	--

## SCHEDA 9

Rif. [09]	<b>AREA DI RISCHIO:</b>  <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>SETTORI/UFFICI INTERESSATI:</b> <b>TUTTI</b> <b>RESPONSABILE ATTUAZIONE:</b> <b>VINCENZO MORREALE – CAROLINA GIAMBALVO – GIROLAMA MAURO</b>
<b>PROCESSO: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>		
<p>2) <b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Riconoscimento indebito di contributi economici o assistenziali (anche non in denaro)/prestazioni sociali a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</i></p> <p>In tema di elargizioni di contributi di natura socio economica l'organo di governo nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico definisce discrezionalmente i criteri ed i requisiti oggettivi per attribuire contributi di natura economica in materia di servizi sociali ( art. 12 L. 241/1990).I contributi devono poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico da parte del responsabile del settore essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella predeterminazioni dei criteri e requisiti di accesso al contributo. Per cui, laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente nella nell'esercizio dell'attività amministrativa trasbordando dal suo ruolo, volendo forzare, modificare, influenzare direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, a prescindere dal suo ruolo dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile della prevenzione, indicando con puntualità quanto accaduto. Dalla lettura combinata dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e dell'art. 25 della L. n. 328/2000 si evincono chiaramente due corollari: 1)il Comune non può elargire una somma di denaro se prima non ha reso note le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui la stessa verrà elargita;2)i contributi economici destinati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati alla determinazione dell'ISEE (nei prossimi mesi si applicherà il DPCM 159/2013).Ciò premesso, anche i contributi straordinari, che il Comune è solito elargire discrezionalmente, per il tramite di deliberazioni di giunta comunale, se pur suffragata dalla relazione dell'assistente sociale, ai soggetti residenti nel proprio territorio, rientrano pienamente in questa disciplina. Secondo la giurisprudenza amministrativa pacifica, l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, rivolto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, si pone come precetto che si attegga a principio generale dell'ordinamento ed impone che l'attività dell'Amministrazione debba non solo essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione dell'avvio del procedimento, ma debba rispondere a referenti di carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento. In punto di diritto ne consegue che l'elargizione economica che il Comune pone in essere nei riguardi di un soggetto terzo sia attuativa di un precedente atto formale dal quale si evincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti dei soggetti destinatari, nonché le modalità oggettive per l'attribuzione quantitativa del beneficio. In termini più concreti è necessario predeterminare oggettivamente <i>“a chi dare, quanto dare e perché dare”</i>. L'analisi della situazione organizzativa del comune ha reso evidente la necessità di modificare il vigente regolamento per l'erogazione di contributi socio-assistenziali, individuando criteri più oggettivi che restringano l'area della discrezionalità, e garantiscano l'esercizio delle funzioni gestionali in capo al responsabile del settore. La normativa di riferimento è contenuta nella L. 328/2000, nella normativa regionale disciplinante il riconoscimento di contributi a carattere socio –assistenziale, nonché nel regolamento comunale per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e nei Piani di Zona elaborati a livello di distretto socio-sanitario. Il rischio specifico consiste nell'erogazione di contributi a soggetti che non</p>		

<p>presentano i requisiti di carattere economico ovvero sociale richiesti. Tale effetto è riconducibile sostanzialmente a due possibilità: la mancata verifica delle dichiarazioni ISEE presentate a corredo della domanda, oppure l'attività istruttoria/relazionale svolta dal servizio di assistenza sociale professionale, che, nella propria relazione istruttoria potrebbe riportare elementi che avvantaggiano alcuni soggetti a discapito di altri. Diviene pertanto ineludibile prevedere misure che consentano di attenuare il rischio in questione, anche per la continua diminuzione delle risorse a disposizione che è opportuno indirizzare verso i soggetti effettivamente bisognosi.</p>		
<p>2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> Procedimenti finalizzati alla concessione di contributi economici, vantaggi, prestazioni sociali o altre utilità; omesso controllo sulle autodichiarazioni/dichiarazioni sostitutive, in special modo quelle riguardanti la situazione economica o socio-sanitaria</p>		
<p>3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> creazione di situazioni di indebito vantaggio economico diretto e indiretto a favore di soggetti che potrebbero risultare privi dei requisiti previsti dalla legge (spesso caso a discapito di soggetti legittimati)</p>		
<p>4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> principi di buon andamento e imparzialità, <i>maladministration</i> nell'allocazione delle risorse finalizzate ad alleviare situazioni di disagio socio-economico ed esistenziale</p>		
<p>5) <b>MISURE ESISTENTI</b></p>	<p>6) <b>MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b></p>	<p>7) <b>MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b></p>
<p>CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROVVEDIMENTI FINALI DI CONCESSIONE</p>	<p>-TRASPARENZA (vedi PTTI)          -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse)          -ROTAZIONE          -FORMAZIONE          -MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI          -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</p>	<p>- approvazione di un nuovo REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI, entro il 30 giugno 2015 ( <b>A</b>);          - individuare tra la tipologia di atti da controllare in sede di CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA anche la categoria degli atti di concessione dei contributi economici, affinando la tecnica di campionamento con apposito provvedimento del segretario comunale da adottare entro 30.6.2015 ( <b>B</b>);          - previsione dell'obbligo in capo all'assistente sociale di effettuare i sopralluoghi di verifica delle dichiarazioni presso il domicilio con un vigile urbano, o in caso di verifica affidata al vigile urbano, con un altro dipendente, redigendo verbale dell'accesso, firmato dal soggetto richiedente la prestazione (direttiva immediata del responsabile della prevenzione nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento) ( <b>B</b>)</p>

## SCHEMA 10

COD.[10]	AREA DI RISCHIO:  <b>LEVATA PROTESTI</b>	SETTORI/UFFICI INTERESSATI: <b>AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</b> RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE <b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
PROCESSO: <b>LEVATA DEI PROTESTI</b>		
1) <b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO</b> (rischio specifico): <i>Violazione dei termini di legge previsti in materia, nell'ipotesi in cui il servizio viene svolto con l'ausilio di dipendenti comunali appositamente autorizzati.</i> I rischi corruttivi in tale ambito sono costituiti: a) da una mancanza di sufficiente precisione nella tempistica di esecuzione del protesto; b) da ritardi nel versamento delle somme riscosse, utilizzandole anche a fini privati.		
2) <b>PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO:</b> I soggetti che intervengono nella realizzazione dell'evento di rischio sono: il segretario ed il dipendente comunale incaricato.		
3) <b>INTERESSI PRIVATI FAVORITI:</b> illecite dilazioni di pagamento.		
4) <b>INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:</b> danno all'immagine dell'ente e danno erariale per risarcimenti richiesti dalle banche		
5) <b>MISURE ESISTENTI</b> Nessuna	6) <b>MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE</b> -CODICE DI COMPORTAMENTO (applicazione degli obblighi ivi previsti).	7) <b>MISURE ULTERIORI PROPOSTE</b> -obbligo di formalizzare eventuali dilazioni con atto scritto, in riscontro a motivate e documentate richieste; -obbligo di effettuare il pagamento nelle mani del segretario comunale, con redazione di un verbale delle operazioni in presenza di un altro dipendente; -obbligo di trasmettere al sindaco il rendiconto della riscossione e dei versamenti a cadenza settimanale.

Nell'allegata **tabella 7** è riportato un quadro di sintesi delle misure di trattamento dei rischi specifici, con indicazione dei responsabili, degli obiettivi e degli indicatori da utilizzare in sede di collegamento del presente Piano con gli altri strumenti di programmazione. Le misure ulteriori sono indicate con una lettera dell'alfabeto che indica una tra le 4 tipologie di misure e rinvia alle azioni indicate nella scheda esplicativa di ciascuno dei rischi codificati.

TABELLA 7

			Trattamento					
	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori
1	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione	REDAZIONE DEL CRONO-PROGRAMMA	-CODICE DI COMPORTAMENTO (applicazione degli obblighi ivi previsti, ed in primo luogo di quello di <b>astensione in caso di conflitto di interesse</b> ai soggetti esterni incaricati della verifica del progetto esecutivo, nonché al direttore dei lavori e al direttore operativo); -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'	A	180 GIORNI	RESP. DEL SETTORE TECNICO	RIDURRE/ELIMINARE LA DISCREZIONALITA' E L'INCIDENZA DEI SOGGETTO COINVOLTI	ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE ENTRO IL TERMINE STABILITO
				C	IMMEDIATA	RESP. CONTROLLI	POTENZIARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI	NUMERO DI ATTI CONTROLLATI
				D	IMMEDIATA	RESP. SETTORE TECNICO	FAVORIRE LA TRASPARENZA E L'ACCOUNTABILITY	PERCENTUALE DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RICHIESTI

		Trattamento						
	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori
2	Accoglimento delle riserve, non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione o di fondatezza nel merito, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo ad ordini di esecuzione in difformità o a sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio anche illegittimamente disposti	GESTIONE DELLE RISERVE	-CODICE DI COMPORTAMENTO (applicazione dello stesso anche al direttore dei lavori e al collaudatore); -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'	B	IMMEDIATA	RESP. SETTORE TECNICO	RIDURRE/ELIMINARE LA DISCRIZIONALITA' E L'INCIDENZA DEI SOGGETTI COINVOLTI	NUMERO/PERCENTUALE DI ATTI CONTENENTI LE CLAUSOLE PREVISTE
				C	IMMEDIATA	RESP. CONTROLLI	POTENZIARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI	NUMERO DI ATTI CONTROLLATI
				D	30.06.2015	RESP. SETTORE TECNICO	FAVORIRE LA TRASPARENZA E L'ACCOUNTABILITY	PERCENTUALE DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RICHIESTI
3	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI	-TRASPARENZA (vedi PTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (nello specifico, rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse) -ROTAZIONE	B	01.07.2015	RESP. PREV. DELLA CORRUZIONE E RESP. SETTORE TECNICO	GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI E FACILITARE I CONTROLLI E LE VERIFICHE	NUMERO DI ATTI CONTENENTI LA MISURA PREVISTA

			Trattamento					
RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	
	ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-FORMAZIONE -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	B	IMMEDIATA	RESP. SETTORE TECNICO	GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI E FACILITARE I CONTROLLI E LE VERIFICHE	PERCENTUALE DI PUBBLICAZIONE DI DATI RICHIESTI ALL'INTERNO DELLA TABELLA	
			D	60 giorni	RESP. SETTORE TECNICO	FAVORIRE LA TRASPARENZA E L'ACCOUNTABILITY	PERCENTUALE DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RICHIESTI	
4	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	ACCERTAMENTO ONERI, TRIBUTI, E TARIFFE	-CODICE DI COMPORTAMENTO; -VERIFICA DI SITUAZIONI IN INCOMPATIBILITA' ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; -ROTAZIONE -FORMAZIONE -Tutela del WHISTLEBLOWER	B	01.05.2015	RESP. PREV. CORRUZIONE E RESP. SETTORE ECON-FINANZIARIO	GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA E FACILITARE I CONTROLLI E LE VERIFICHE	EFFETTIVA ADOZIONE DEL REGISTRO/PERCENTUALE DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI DATI RICHIESTI
				C	IMMEDIATA	RESP. CONTROLLI	POTENZIARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI	NUMERO DEGLI ATTI CONTROLLATI
				D	01.07.2015	RESP. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	FAVORIRE LA TRASPARENZA E L'ACCOUNTABILITY	PERCENTUALE DI DATI PUBBLICATI TRA QUELLI RICHIESTI



			Trattamento					
	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori
5	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati	RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	-CODICE DI COMPORTAMENTO; -VERIFICA DI SITUAZIONI IN INCOMPATIBILITA' ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; -ROTAZIONE -FORMAZIONE -TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	B/C	30.06.2015	RESP. PREV. CORRUZIONE E RESP. SETTORE ECON-FINANZIARIO	GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA E MAGGIORE CONTROLLO, ANCHE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	NUMERO DEGLI ATTI CONTROLLATI
6	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri affidamenti art. 56 e 57 (procedure negoziate)	PROCEDURE NEGOZiate	-TRASPARENZA (vedi PTTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse) -PANTOUFLAGE -ROTAZIONE -FORMAZIONE -PATTI DI INTEGRITA'	A/B	01.07.2015 60 giorni	RESP. DI SETTORE/ RESP. PREV. CORRUZIONE	RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI	EFFETTIVA ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
				A	30.03.2015	ORGANO CONSILIARE/RESP. PREV. CORRUZIONE	AUMENTARE IL CONTROLLO SU ATTI A RISCHIO	EFFETTIVA ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE
				B	IMMEDIATA	RESP. DI SETTORE	AUMENTARE LA TRASPARENZA E FACILITARE IL CONTROLLO	EFFETTIVA PREDISPOSIZIONE E DELLA MISURA
				D	01.07.2015	RESP. DI SETTORE	FAVORIRE LA TRASPARENZA E L'ACCOUNTABILITY	EFFETTIVA PREDISPOSIZIONE E DELLA MISURA
				B	01.10.2015	RESP. PREV. CORRUZIONE	FAVORIRE L'INSORGERE DI BUONE PRATICHE	EFFETTIVA PREDISPOSIZIONE E DELLA MISURA

			Trattamento					
RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	
7	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)	-TRASPARENZA (vedi PTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse) -ROTAZIONE -FORMAZIONE -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	B	IMMEDIATA	RESP. DI SETTORE	FAVORIRE LA TRASPARENZA E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI	EFFETTIVA ADOZIONE DELLA MISURA
				B	60 giorni	RESP. PREV. CORRUZIONE	FAVORIRE LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO EVITANDO L'ACCENTRAMENTO DI ATTIVITÀ RISCHIOSE IN CAPO AD UN SOLO SOGGETTO, AUMENTANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	EFFETTIVA ADOZIONE DELLA MISURA
				C	31.03.2015	ORGANO CONSILIARE/RESP. PREVENZIONE CORRUZIONE	IMPLEMENTARE IL CONTROLLO SU PROCESSI A RISCHIO	EFFETTIVA ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE – NUMERO DEI PROCESSI CONTROLLATI
				B	31.12.2015	RESP. DI SETTORE	ELIMINARE/DIMINUIRE LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE SU TEMPI PROCEDIMENTALI E ISTRUTTORIA IN MANIERA IMPROPRIA. MONITORARE I TEMPI PROCEDIMENTALI	EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA NUMERO DELLE PRATICHE INFORMATIZZATE

			Trattamento					
RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	
				D	IMMEDIATA	RESPONSABILI DI SETTORE	FAVORIRE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY	EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA NUMERO/PERCENTUALE DEI DATI RICHIESTI INSERITI NELL'ELENCO
8	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE)	-TRASPARENZA (vedi PTTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse) -ROTAZIONE -FORMAZIONE -FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	B	180 giorni	RESP. DI SETTORE	FAVORIRE LA TRASPARENZA E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI	EFFETTIVA ADOZIONE DELLA MISURA
				B	90 giorni	RESP. PREV. CORRUZIONE	FAVORIRE LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO EVITANDO L'ACCENTRAMENTO DI ATTIVITÀ RISCHIOSE IN CAPO AD UN SOLO SOGGETTO, AUMENTANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	EFFETTIVA ADOZIONE DELLA MISURA
				A	120 giorni	ORGANO CONSILIARE/RESP. PREVENZIONE CORRUZIONE	IMPLEMENTARE IL CONTROLLO SU PROCESSI A RISCHIO	EFFETTIVA ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE – NUMERO DEI PROCESSI CONTROLLATI

			Trattamento					
RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	Misure obbligatorie	Misure specifiche/ulteriori	Tempistiche	Responsabili	Obiettivi	Indicatori	
			B	31.12.2015	RESP. DI SETTORE	ELIMINARE/DIMINUIRE LA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE SU TEMPI PROCEDIMENTALI E ISTRUTTORIA IN MANIERA IMPROPRIA. MONITORARE I TEMPI PROCEDIMENTALI	EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA NUMERO DELLE PRATICHE INFORMATIZZATE	
			D	IMMEDIATA	RESPONSABILI DI SETTORE	FAVORIRE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY	EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA NUMERO/PERCENTUALE DEI DATI RICHIESTI INSERITI NELL'ELENCO	
9	Riconoscimento indebito di contributi economici o assistenziali (anche non in denaro)/prestazioni sociali a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-TRASPARENZA (PTTI) -CODICE DI COMPORTAMENTO (Astensione in caso di conflitto di interesse)	A	01.07.2015	RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO	RIDURRE LA DISCREZIONALITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI	COMPLETA ADOZIONE/PREDISPOSIZIONE DELLA MODIFICA REGOLAMENTARE
			-ROTAZIONE -FORMAZIONE -MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	B	01.07.2015	RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	POTENZIARE ED AFFINARE IL CONTROLLO	NUMERO/PERCENTUALE DI ATTI CONTROLLATI
			-FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	B	IMMEDIATA	RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO/ASSISTENTE SOCIALE	GARANTIRE MAGGIORE TRASPARENZA E MAGGIORE CONTROLLO	PERCENTUALE DEI VERBALI IN CONFORMITA' ALLA MISURA

#### IV. La vigilanza ed il monitoraggio del P.T.P.C.

Il responsabile della prevenzione provvede “*alla verifica dell’efficace attuazione del piano*” ( art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012), ed è sanzionato disciplinarmente e secondo i principi della responsabilità dirigenziale “*in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano*” ( art. 1, comma 14, legge cit.).

In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare e per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che non dimostri di aver predisposto un Piano di prevenzione nel rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge nonché “ *di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano*” ( art. 1, comma 12 lett. b) legge cit.).

Non basta, quindi, che la prevenzione della corruzione venga individuata come un *obiettivo* assegnato ai responsabili di posizione organizzativa e ai dipendenti del comune, mediante l’inserimento delle misure e dei relativi tempi di attuazione nel Peg e nel complessivo sistema per la gestione della performance organizzativa ed individuale, limitando l’azione del responsabile alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

E’, invece, necessario implementare un sistema di *vigilanza e monitoraggio* costante sull’efficace e corretta attuazione del Piano, sul modello previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

A tal fine, la scelta organizzativa proposta è quella di individuare per ciascun settore un **referente** per il monitoraggio sull’attuazione delle varie misure, che relaziona al responsabile della prevenzione attraverso puntuali *report* periodici, che costituiscono la base informativa in relazione alla quale il responsabile esercita il monitoraggio.

Gli obblighi in capo ai referenti, che saranno individuati entro 15 giorni dall’approvazione del Piano con disposizione del responsabile della prevenzione, sono indicati per ciascuna misura prevista dal Piano, e sono esplicitati dal codice di comportamento integrativo.

Sulla scorta del contenuto dei *report* il responsabile della prevenzione attiva i propri poteri di accesso, ispezione, controllo e direttiva.

I risultati dell'attività svolta ( reportistica delle misure di prevenzione poste in essere e valutazioni sull'efficacia delle stesse) vengono illustrati nella **relazione annuale** prevista dall'art. 1, comma 14 della legge 190/2012, che va redatta entro il 15 dicembre, pubblicata sul sito e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica.


### *Il sistema dei controlli interni*

Il sistema dei controlli interni, attualmente disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22.03.2013, costituisce il naturale strumento di supporto per la verifica del funzionamento della strategia di prevenzione della corruzione, tenuto conto che le varie forme e tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, sono connotate dai caratteri della diffusività ( nel senso che implicano il coinvolgimento di vari soggetti ed uffici) e della prescrittività.

Nel contesto di tale sistema riveste particolare importanza il **controllo successivo di regolarità amministrativa**, affidato dalla legge al segretario comunale, il quale è finalizzato a rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. La legge intesta al segretario comunale, nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo, il potere di trasmettere ai responsabili dei servizi periodicamente *“direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità”*( art. 147-bis, comma 3 del Tuel).

Pertanto, il controllo successivo di regolarità amministrativa può costituire la sede e lo strumento per una continua ed efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo a creare e diffondere all'interno dell'ente “buone prassi” cui riferirsi nell'attività operativa. Il processo di controllo e attuazione del Piano è rappresentato nel grafico seguente:

## IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



Con determinazione n. 437/2013 il segretario comunale, rilevando la necessità di apportare puntuali modifiche al regolamento sul sistema dei controlli interni, ha adottato disposizioni organizzative provvisorie volte ad individuare gli ambiti e gli atti soggetti al controllo, nonché ad introdurre tecniche motivate di campionamento indirizzate a far rientrare nell'area del controllo gli atti e i procedimenti relativi alle aree considerate a rischio dalla legge n. 190/2012.

Per assicurare prescrittività a tale strumento, si dovrà lavorare sulla definizione preventiva degli ambiti e dell'oggetto del controllo, migliorando in tal modo la qualità ed il contenuto degli atti, riducendo quelli non conformi alle regole e alla sana gestione.

A tal fine, con il supporto ed il coordinamento del responsabile della prevenzione, per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del responsabile di settore, entro 90 giorni dall'adozione del presente Piano, una *check-list* delle relative fasi procedurali, completa dei riferimenti normativi ( leggi, statuto, regolamenti anche interni), dei tempi per la conclusione del procedimento, e di ogni ulteriore indicazione utile a standardizzare e assicurare tracciabilità al procedimento amministrativo.

L'obiettivo è quello di definire in modo puntuale gli adempimenti e le verifiche richieste per l'adozione di ciascuna tipologia d'atto, perseguendo specifiche misure finalizzate a ridurre il rischio di corruzione oggetto di analisi nella prima parte del presente piano.

In tal modo, si assicura la piena integrazione tra l'attività di controllo (del segretario) e quella di monitoraggio sul rispetto delle misure di prevenzione (del R.P.C.), ottimizzando e razionalizzando gli adempimenti.

## **Ambiti di verifica del controllo**



